

383.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	22499	Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) (<i>approvato dal Senato</i>) (3105)	22502
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	22501	PRESIDENTE	22502
Disegni di legge:		GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	22502, 22504
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	22499, 22530	SALVI, Relatore	22502, 22504
(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	22499	Proposte di legge:	
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	22501	(<i>Annunzio</i>)	22499
(<i>Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa</i>)	22529	(<i>Approvazione in Commissione</i>)	22530
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	22499	(<i>Assegnazione a Commissioni in sede referente</i>)	22499
Disegni di legge di ratifica (Esame):		(<i>Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa</i>)	22529
Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori, e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 (<i>approvato dal Senato</i>) (2540);		(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	22499

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		SERVELLO	22512
FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);		TASSI	22517
GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039)	22505	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>) .	22530
PRESIDENTE	22505	Convalida di deputati	22500
ALESI	22521	Corte costituzionale (<i>Annunzio di sentenze</i>)	22500
AMADEI	22510	Per un lutto del deputato Vitale:	
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	22506, 22528	PRESIDENTE	22501
FRACANZANI	22523	Risoluzione in Commissione (<i>Annunzio</i>) . .	22530
GIRARDIN, <i>Relatore</i>	22505, 22526	Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	22501
MANCUSO	22506	Sostituzione di un deputato	22500
		Ordine del giorno della seduta di domani .	22530

La seduta comincia alle 17.

PISTILLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 giugno 1975.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Maria Magnani Noya, Pedini e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BIRINDELLI: « Aumento degli assegni spettanti ai decorati al valor militare e delle pensioni dell'Ordine militare d'Italia » (3839);

ORLANDO: « Norme per conferire l'indennità di volo agli specialisti dell'elicottero dell'Arma dei carabinieri, dei corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » (3840).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

ROGNONI ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (già approvato, in riunione comune, dalla IV e dalla XIII Commissione permanente della Camera, modificato dalla XI Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato, in riunione comune, dalla IV e dalla XIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato da quella XI Commissione permanente) (229-D);

« Modifiche all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » (approvato da quel consesso) (3838);

Senatori CARRARO e FOLLIERI: « Disciplina del condominio in fase di attuazione » (approvato da quel consesso) (3841);

Senatori TAMBRONI ARMAROLI ed altri: « Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti » (approvato da quel consesso) (3842);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 » (approvato da quel consesso) (3843).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella sua seduta di ieri in sede legislativa la XIII Commissione permanente (Lavoro) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3001).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

IANNIELLO: « Modifica dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disci-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

plina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato» (3788) (con parere della V e della VI Commissione);

IANNIELLO: «Modifica degli articoli 54, 55 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina della carriera direttiva nelle amministrazioni dello Stato» (3789) (con parere della V Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE: «Norme per l'elezione dei delegati italiani al Parlamento europeo» (3830) (con parere della III Commissione);

«Modifiche all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» (Approvato dal Senato) (3838) (con parere della IV e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

LAFORGIA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro» (3762) (con parere della I Commissione);

«Istituzione del "risparmio casa" per l'acquisto, la costruzione o il risanamento di abitazioni» (3832) (con parere della IV, della V e della IX Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

BALLARDINI ed altri: «Norme relative alla istituzione di organi collegiali di governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente nei conservatori di musica in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477» (3802) (con parere della I Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

AVERARDI ed altri: «Disciplina costruttiva del ciclomotore» (3790) (con parere della XII Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

GARGANO: «Ricostruzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico» (3792) (con parere della V Commissione);

alla Commissione speciale per i fitti:

RICCIO STEFANO ed altri: «Proroga delle locazioni di immobili urbani» (3798).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Vito Damico, dimissionario, la Giunta delle elezioni - a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati - ha accertato nella sua seduta odierna che il candidato Pompeo Colajanni detto Barbato segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (partito comunista italiano) per il collegio I (Torino).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Pompeo Colajanni detto Barbato deputato per il collegio I (Torino).

S'intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella sua seduta del 25 giugno 1975, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

collegio XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta):

Domenico Bacchi;

collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo):

Valentino Perdonà.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

del 19 giugno 1975 copia delle sentenze nn. 146 e 151 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

parzialmente illegittimo l'articolo 148 del codice penale (doc. VII, n. 578);

parzialmente illegittimo l'articolo 156 del codice penale (doc. VII, n. 583).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per un lutto del deputato Vitale.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Vitale è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. Nella sua seduta odierna in sede referente la III Commissione permanente (Esteri) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 » (3550).

Se non vi sono obiezioni, l'autorizzazione s'intende accordata.

(Così rimane stabilito).

Sempre nella sua seduta odierna in sede referente la medesima Commissione ha deli-

berato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea anche sul seguente disegno di legge:

« Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (3620).

Se non vi sono obiezioni, l'autorizzazione s'intende accordata.

(Così rimane stabilito).

La XIII Commissione permanente (Lavoro), nella sua seduta di ieri in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » (2698).

Se non vi sono obiezioni, l'autorizzazione s'intende accordata.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

MICHELI PIETRO ed altri; Senatori ZUGNO e DE VITO; Senatori LUGNANO ed altri; Senatori PAZIENZA ed altri: « Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi » (*già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato, in un testo unificato, dalla II Commissione del Senato*) (146-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore SANTALCO: « Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3817) (con parere della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

« Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte di licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3809) (con parere della X Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Classificazione tra le opere idrauliche di 2^a categoria di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico » (3672) (con parere della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3822) (con parere della I, della V e della X Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa IX Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta

di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 3822:

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: « Norme integrative della legge 27 luglio 1967, numero 632, per il cantiere-officina di Boretto (Reggio nell'Emilia) e per la costituzione del cantiere-officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) » (3211).

Ricordo di avere altresì proposto nella precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

XII Commissione (Industria):

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima » (3783) (con parere della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Esame di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte ed il ferimento dei viaggiatori, e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 (2540).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda una valutazione analitica dei particolari di questa convenzione, potrei anch'io rimettermi alla relazione scritta del relatore, che l'ha stesa con molta diligenza; ritengo tuttavia opportuno ricordare alla Camera che si tratta di una convenzione firmata nel 1961, alla quale si aggiungono dei protocolli, firmati nel 1966 a Berna, e che tende insieme con essi a disciplinare la materia del trasporto dei viaggiatori e dei loro bagagli per ferrovia. Si tratta cioè di una materia tecnicamente piuttosto complessa, nella quale però è riconoscibile l'interesse del nostro paese di giungere ad una razionalizzazione sul piano internazionale di questi rapporti, a tutela dei viaggiatori, fra i quali sono naturalmente compresi i numerosi compatrioti nostri che si avvalgono di frequente di tali servizi.

Proprio perché, oltre a ratificare una convenzione che risale a molto tempo addietro, esso recepisce anche nella nostra legislazione i protocolli aggiuntivi che hanno ulteriormente perfezionato la disciplina internazionale di questa materia, il disegno di legge si presenta con una certa complessità. È tuttavia incontestabile che sia la convenzione sia i protocolli aggiuntivi comprendono norme la cui applicazione servirà assai l'interesse del nostro paese.

Deve aggiungersi che il Governo italiano ha provveduto a dichiarare espressamente che tutto ciò che nelle disposizioni convenute comporta oneri finanziari per l'Italia sarà reso esecutivo all'interno del nostro ordinamento con atti aventi valore di legge. Vi è quindi anche questa garanzia che l'interesse nazionale verrà tutelato.

Pertanto, sia perché si tratta di aderire a norme internazionali di grande interesse per il nostro paese, sia perché in ogni caso esiste la salvaguardia dell'adozione di atti legislativi vincolanti per il nostro paese, il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione, che diverge da quello del Senato. Se ne dia lettura, con l'avvertenza che, non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli stessi saranno posti direttamente e successivamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:

a) convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966;

b) protocollo A integrativo delle convenzioni sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966;

c) protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera a), concernente l'apertura di detta convenzione alla partecipazione degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966;

d) protocollo concernente la proroga del termine di validità della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973 ».

(E approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi ».

(E approvato).

ART. 3.

« Gli atti di concessione che derogano alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall'articolo 15 della convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Avverto che nel testo della Commissione il titolo del disegno di legge è così mutato:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la mor-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

te ed il ferimento dei viaggiatori, e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973 ».

Pongo in votazione questo nuovo titolo.
(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del seguente altro disegno di legge, anch'esso già approvato dal Senato: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) (3105) ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione, che diverge da quello del Senato. Se ne dia lettura, con l'avvertenza che, non essendo stati presentati emendamenti, tali articoli saranno posti direttamente e successivamente in votazione.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:

a) convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;

b) convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;

c) protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;

d) protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961 sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;

e) protocollo concernente la maggioranza dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973;

f) protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi ».

(È approvato).

ART. 3.

« Gli atti di concessione, che derogano alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che nel testo della Commissione il titolo del disegno di legge è così mutato:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle

quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia ».

Pongo in votazione questo nuovo titolo.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fracanzani ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813); e Girardin ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere; e Girardin ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 febbraio scorso si era iniziata la discussione sulle linee generali. In quella occasione il relatore, onorevole Girardin, aveva chiesto la sospensione della discussione e il rinvio delle proposte di legge in Commissione per risolvere alcuni punti ancora controversi. Fu deciso conformemente. Ora la XII Commissione ha elaborato un nuovo testo, stampato nel fascicolo n. 1 e sostitutivo di quello che figura nello stampato n. 813-1039-A.

L'onorevole relatore vuole aggiungere qualcosa al suo intervento del 13 febbraio, anche in considerazione di questo nuovo testo della Commissione?

GIRARDIN, *Relatore*. Sì, signor Presidente, desidero aggiungere alcune parole ad integrazione di quanto ebbi modo di dire in quest'aula quando chiesi che la Commissione fosse reinvestita dell'esame delle proposte di legge affinché si accertasse l'esistenza di una volontà politica di risolvere alcuni problemi ancora in sospeso. Si prospettò allora una sospensione per alcune settimane; sono invece passati quattro mesi. Purtroppo, questa iniziativa legislativa sulle cave e le torbiere sembra destinata ad un

iter lungo e travagliato. Sono cinque anni che il Parlamento si occupa del problema, che infatti fu posto già nella scorsa legislatura, e precisamente due anni prima che venisse sciolta anticipatamente la Camera. Durante tutto questo tempo, prima in sede di Commissione affari costituzionali, poi in sede di Commissione industria, la questione è rimbalzata da un comitato ristretto ad un « Comitato dei nove »; ma alla fine si è potuto elaborare il testo ora all'esame della Assemblea.

Siamo, dunque, di fronte ad un testo nuovo, ma anche ad alcune novità di carattere politico. Nel frattempo, cioè, in mancanza di una legge cornice che condizionasse la legislazione regionale su quest'oggetto, maturato il termine per il pieno esercizio da parte delle regioni della loro attività legislativa, due consigli regionali (quello del Veneto e quello dell'Emilia-Romagna) hanno varato altrettante leggi regionali contenenti una nuova disciplina completa dell'attività delle cave e delle torbiere. Tali leggi, essendo state viste dal Governo, sono ormai valide per il territorio della rispettiva regione; e giustamente, a mio parere, le due regioni hanno provveduto a tutelare il proprio territorio.

Di fronte a questa situazione, che ho già illustrato ai colleghi del « Comitato dei nove », mi pare che si faccia ancora maggiore la responsabilità del Parlamento, per il quale l'adozione di una legislazione nazionale di principi si pone come un atto dovuto finora pretermesso, e che può assicurare un'armonizzazione preziosa delle future legislazioni regionali in materia. Aggiungo che, come queste due regioni — il Veneto e l'Emilia-Romagna — hanno fondato la loro disciplina sul regime dell'autorizzazione, così del resto è previsto nel testo che è all'attenzione di questa Assemblea.

Io prevedo, signor Presidente e onorevoli colleghi — e d'altra parte è logico e giusto — che, non appena cominceranno la loro attività legislativa, i consigli regionali eletti dal voto del 15 giugno metteranno all'ordine del giorno dei loro lavori le proposte per la disciplina di questa materia in relazione al loro territorio. Pertanto mi pare che la Camera debba provvedere con la massima urgenza, anche perché, dopo l'approvazione da parte nostra, il progetto di legge dovrà passare al Senato per il completamento dell'iter legislativo.

In questi lunghi quattro mesi — a mio parere trascorsi, purtroppo, senza gran co-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

strutto — il « Comitato dei nove » ha tenuto quattro riunioni ed ha preso due sostanziali decisioni. La prima decisione è stata quella di adottare il testo riordinato — non nel contenuto e nella sostanza, ma nella forma e nell'articolazione — ad opera della Commissione affari costituzionali: ed è questo il testo che viene adesso proposto alla Assemblea. Unanime il « Comitato dei nove » ha ritenuto questo testo come il più rispondente al necessario criterio della chiarezza legislativa.

La seconda importante decisione presa dal Comitato — che poi non ha avuto purtroppo il seguito sperato — è stata quella di concordare alcuni emendamenti, che sono stati presentati a questa Assemblea; ma soltanto su alcuni di essi si è adunata l'unanimità dei consensi, mentre su altri tale unanimità non si è riscontrata e quindi non c'è stata per essi adozione vera e propria del Comitato.

Ci si attendeva, dopo questo ulteriore lavoro, che il provvedimento fosse assegnato alla Commissione in sede legislativa: purtroppo, due gruppi parlamentari — quello liberale e quello del MSI-destra nazionale — si sono a ciò opposti, e quindi ora il progetto deve ripassare per il vaglio dell'Assemblea.

L'approvazione di questa legge, dunque, è urgente, e non possiamo sottrarci a questa nostra responsabilità. Non possiamo infatti esporci al rischio di trovarci in una situazione di carenza legislativa in materia, perché è ipotizzabile, e anche giustificabile, che le altre regioni, al pari di quanto hanno fatto il Veneto e l'Emilia-Romagna, nella nostra inerzia si surrogerebbero alla competenza primaria del Parlamento nazionale dando il via ad altre leggi regionali in materia: ne conseguirebbe un certo disordine nella disciplina di questa industria sul territorio nazionale, con le conseguenze facilmente prevedibili.

Anche per questi motivi mi appello alla responsabilità del Parlamento perché voglia approvare al più presto il testo nella sua nuova formulazione, suggerendo anche — se il relatore può fare questo invito — di non insistere molto sull'approfondimento di certi aspetti del problema, perché il testo che è scaturito dopo cinque anni di discussioni ha raggiunto un grado di equilibrio tale che evidentemente qualsiasi modificazione sostanziale potrebbe scompaginarlo e mettere in forse l'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica, dichiarando fin d'ora che il Governo fa proprie le considerazioni testé svolte dal relatore, onorevole Girardin.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento è oggi chiamato a discutere il testo unificato di due proposte di legge, la proposta di legge Fracanzani ed altri, n. 813, e la proposta di legge Girardin ed altri, n. 1039, in materia di cave e torbiere.

Come si può rilevare dalla relazione della XII Commissione, le due proposte di legge scaturirono da alcune fondamentali premesse e da una serie di considerazioni, nonché dall'analisi di quanto sta avvenendo in molte regioni d'Italia con l'apertura e la coltivazione indiscriminate di cave, che hanno causato gravi deturpazioni all'ambiente naturale e paesaggistico. Al fine di garantire l'interesse pubblico, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche e idrogeologiche necessarie per la conservazione del suolo e delle bellezze naturali, in applicazione anche dell'articolo 117 della Costituzione secondo il quale sono attribuite alle regioni le competenze in materia di cave e torbiere, si è proposta una legge-quadro che prevede nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere e alcune norme transitorie, fino a quando le regioni non provvederanno ad esercitare la potestà normativa in materia.

Mentre le due proposte di legge non differiscono nel richiedere l'abrogazione dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e quasi simili sono alcune norme alle quali le regioni debbono ispirarsi per la loro attività legislativa, completamente contrastanti sono alcuni principi sull'appartenenza delle cave e delle torbiere.

La proposta di legge n. 813 dell'onorevole Fracanzani intende porre le regioni in condizione di affrontare e risolvere i problemi accennati, garantendo nel contempo il rispetto da parte delle regioni di alcuni principi fondamentali che appare necessario stabilire a tutela di fondamentali interessi dell'intera collettività nazionale. Infatti, l'ar-

articolo 1 della proposta di legge stabilisce il principio dell'appartenenza delle cave e delle torbiere al patrimonio indisponibile della regione, in analogia con i principi comunemente seguiti nel nostro ordinamento in tutti i casi di sfruttamento di risorse naturali (le miniere, le acque minerali e le acque termali), e sulla base di questo principio — l'appartenenza delle cave al patrimonio indisponibile della regione — assoggettare al regime di concessione la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere.

La proposta di legge n. 1039 dell'onorevole Girardin subordina invece la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere ad autorizzazione da rilasciarsi dagli organi della regione: dunque mantiene il principio che le cave costituiscono un patrimonio disponibile per il proprietario del suolo.

Debbo subito rilevare che nella passata legislatura questo problema è stato oggetto di attento esame da parte dei due rami del Parlamento attraverso due proposte di legge: la proposta di legge n. 776, di cui è primo firmatario l'onorevole Fracanzani, presentata il 18 dicembre 1968 assieme all'onorevole Girardin ed altri, avente per oggetto modificazioni dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; e la proposta di legge n. 2570, presentata il 10 giugno 1970 dagli onorevoli Storchi, Girardin, Gui, Miotti Carli Amalia e Fracanzani, avente per oggetto modifiche ed integrazioni dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave.

Come si può rilevare, tre deputati — gli onorevoli Fracanzani, Storchi e Girardin — firmatari della prima proposta di legge n. 776, risultano firmatari della seconda proposta di legge. Ma mentre nella proposta di legge n. 776 risultava primo firmatario l'onorevole Fracanzani, nella seconda proposta di legge n. 2570 il primo firmatario è l'onorevole Storchi, e l'onorevole Fracanzani è l'ultimo dei firmatari.

In questa sesta legislatura, come ho citato all'inizio, troviamo queste due proposte di legge: quella n. 813 dell'onorevole Fracanzani ed altri, e quella n. 1039, dell'onorevole Girardin ed altri, con posizioni completamente opposte sui principi dell'autorizzazione e della concessione, e dunque sul problema delle cave quale patrimonio indisponibile del proprietario del suolo.

Queste semplici constatazioni, che potrebbero sembrare inutili, almeno per me fanno rilevare quanto importante sia diventato

il problema delle cave che, più che essere un problema giuridico o amministrativo, è diventato un problema prettamente politico, perché il principio che le cave diventino patrimonio indisponibile della regione intacca il principio della disponibilità del suolo a favore del proprietario, rompe una vecchia concezione, mette in crisi determinati rapporti di proprietà e di rendita parassitaria, sconvolge i rapporti tra proprietario ed esercente, mette in risalto la potestà della regione.

È su questo problema politico che le regioni, la stampa, le forze economiche sono intervenute; è su questo problema politico che lo stesso gruppo dei deputati della democrazia cristiana si è diviso, così che si è arrivati alla presentazione di due proposte di legge.

Il comitato ristretto nominato dalla Commissione ha discusso sulle due proposte, però ferme sono rimaste le due concezioni fondamentali: autorizzazione da una parte, concessione dall'altra, nonostante un accordo di massima sugli altri articoli, che ha portato al testo unificato.

Per quanto riguarda la posizione del nostro gruppo, essa è stata illustrata nella passata legislatura, è stata ribadita in sede di comitato ristretto ed in quest'aula: siamo per affermare il principio che le cave sono patrimonio indisponibile delle regioni, e che la ricerca e la coltivazione sono subordinate, rispettivamente, al permesso ed alla concessione. Questa nostra posizione discende innanzitutto da una visione organica del problema, dalla realtà economica in cui le cave oggi si trovano nel contesto di una politica del settore dell'edilizia e della piccola e grande viabilità, dalla necessaria programmazione, basata sulle regioni, le quali, tenendo conto della difesa del suolo, del paesaggio, delle risorse idrogeologiche e dell'ambiente, debbono vedere nelle cave una entità economica per il paese ai fini della produzione dei materiali necessari per il mantenimento dei livelli occupazionali. Se noi pensiamo che in Italia operano 10.267 aziende (nel 1963 ve ne erano 12.392), con circa 200 milioni di tonnellate di materiali estratti, con un'occupazione di circa 200 mila operai, con un valore complessivo della produzione di più di 300 miliardi, ci rendiamo conto dell'importanza di questo settore: per dirla con le parole di eminenti studiosi, tecnici, ed uomini politici, lo sfruttamento delle cave costituisce un'attività di evidente interesse nazionale.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

Quando pensiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, al problema della casa, a quelli delle infrastrutture, delle dighe, della trasformazione delle « trazzere » di campagna in strade rotabili, quando parliamo di strade a scorrimento veloce o di autostrade, di laghetti collinari, di canali di irrigazione, di difesa del suolo, di imbrigliamento dei fiumi, di industrializzazione, noi politici poniamo il problema di una opportuna programmazione e del relativo finanziamento; ma i tecnici e le imprese, che queste opere devono realizzare, discutono di quanta pietra, quanta sabbia, quanta ghiaia, quanto cemento, quanto marmo, quanta terra debbano essere impiegati. Se è vero, come è vero, che questi materiali sono necessari, e che debbono essere estratti, ed estratti nel nostro paese (perché ritengo che non possiamo accettare il principio dell'importazione della sabbia, della ghiaia o dei marmi dalla Jugoslavia, dall'Africa, dalla Francia o dalla Germania), essendo questi materiali necessari allo sviluppo della civiltà, dobbiamo consentire che quest'attività sia svolta, ma al tempo stesso dobbiamo impedire che questa stessa attività distrugga la civiltà e l'uomo stessi.

Nell'attività delle cave — specialmente quelle di ghiaia, sabbia e pietrisco — abbiamo avuto proprietari del suolo ed esercenti senza scrupoli i quali, d'accordo con alcuni dirigenti del corpo delle miniere, da una parte, e con i dirigenti del genio civile, dall'altra, hanno portato avanti le coltivazioni delle cave e, approfittando del mercato favorevole e di una moderna meccanizzazione, una coltivazione-rapina che garantiva loro il massimo profitto, senza pensare ad uno sfruttamento razionale o al ripristino del suolo e dell'ambiente o, come nel caso della escavazione delle sabbie nell'alveo dei fiumi, dove non si sono risparmiati limiti di sicurezza mettendo in serio pericolo gli argini, favorendo straripamenti e crolli.

La vicenda dei Colli euganei, nel Veneto, la protesta accorata dei cittadini di Roselle Terme, dove le residenze di 700 abitanti sono stipate — senza contare il nuovo ospedale di Grosseto — in uno spazio che solo una distanza da 100 a 500 metri separa da 5 grosse cave (cosicché quegli abitanti sono costretti a respirare l'aria inquinata dal pulviscolo che emana dalle macchine escavatrici), le pubbliche denunce elevate dall'associazione « Italia nostra » e alcune trasmissioni televisive hanno ormai

richiamato l'attenzione della pubblica opinione e delle forze politiche, dando il senso dell'importanza del problema e dell'evidente interesse nazionale che è in gioco. Io penso che oggi il Parlamento debba guardare a questo, superando interessi precostituiti per elaborare una legislazione nuova e moderna che rompa con le vecchie mentalità e incrostazioni, annulli la rendita parasitaria, l'affitto, il subaffitto e tutte quelle forme di speculazione che tanto danno hanno portato allo sviluppo razionale del nostro paese, accentuando i contrasti di classe e lo sfruttamento degli operai, favorendo gli infortuni sul lavoro, rincarando i costi dei materiali, accrescendo il disagio delle professioni e delle popolazioni che da queste attività traggono vita.

Si pensi che, in specie per i piccoli cavaatori, il corrispettivo da versare al proprietario del terreno per ottenere di sfruttare il giacimento incide molto onerosamente sui conti dell'impresa: per averne un'idea basta citare che per le cave della cosiddetta pietra di Trani — una varietà di marmo — mentre il valore medio del terreno nella zona è di 500 mila lire l'ettaro, per la zona marmifera esso sale dai 5 milioni ai 10 milioni l'ettaro. Né vi è alcun mezzo per il cavatore di recuperare l'onere sostenuto se al posto dei blocchi sperati trova poi materiale marcio o inservibile. E così nelle cave sotterranee di Cutrofiانو, vicino a Lecce, si devono pagare da 2 a 6 milioni l'ettaro al proprietario del terreno per il solo diritto di scavare il tufo, nonostante che i danni al soprassuolo siano minimi, di qualche decina di migliaia di lire. In altre cave di tufo del Tarantino si paga il 40 per cento del valore del prodotto estratto. Per converso, nel Veneto, in Sicilia, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia e in Toscana ingenti speculazioni e investimenti si fanno in questo settore: aree e terreni per l'escavazione sono stati sottratti ai contadini col pagamento di un prezzo bassissimo, avviando quindi uno sfruttamento industriale vero e proprio delle cave, con l'uso di macchine di forte potenza. Si pensi che, nel 1960, con 11.306 cave e 117 milioni di ore lavorative si è avuta una produzione di 121 milioni di tonnellate, per 93 miliardi di fatturato; nel 1970, con 10.222 cave e 88 milioni di ore lavorative, si è avuta una produzione di 214 milioni di tonnellate, pari a 214 miliardi di fatturato. In pratica, da un anno all'altro si sono ridotti il numero delle cave del 9.6 per cento e le ore la-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

vorative impiegate del 29,1 per cento, mentre la produzione è aumentata del 65-66 per cento e il fatturato del 120 per cento.

Questi dati ci dimostrano come, da un lato, resista ancora in questo settore la rendita parassitaria, mentre dall'altro gruppi finanziari vanno monopolizzando l'attività a discapito del piccolo cavatore e dell'occupazione operaia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sancire il principio della concessione ed il passaggio delle cave al patrimonio indisponibile delle regioni, oltre a significare programmazione, difesa del paesaggio e dell'ambiente, fine della rendita parassitaria, assicura anche giustizia per chi ha lavorato e per chi lavora ancor oggi.

Trent'anni fa a un mio zio cavatore di pietra, quando morì, misero ai piedi un paio di scarpe di gomma; lo vestirono con la camicia, la giacca, e un paio di pantaloni che usava giornalmente. Da noi, in Sicilia, si usa vestire i morti con l'abito più nuovo, magari quello messo da parte dal giorno del matrimonio, e con le scarpe nuove. Ma mio zio, quando è morto, non aveva neppure quello! Aveva lavorato una vita in una cava di pietra. Ogni tre carri di pietra, un carro era per il proprietario della cava. Mio zio non era assicurato contro le malattie professionali: morì di bronchite asmatica. Comprendo, erano altri tempi. Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo assistere anche oggi passivamente allo spettacolo di migliaia di operai delle zone di Massa, Carrara, Lucca ed altre zone della Toscana, messi alla mercé del più spietato sfruttamento e parassitismo delle attività Montedison nel settore dei marmi?

Penso sia nota la vicenda che ha visto la Montedison, anziché mettere in atto una politica di investimenti per lo sviluppo del settore, cedere tutto al cavaliere Giacomo Caruso, proprietario della « Sicilmarmi » di Trapani: cedere il settore ad un uomo che si è arricchito praticando una politica di rapina nel bacino marmifero di Trapani, che ha sfruttato i lavoratori praticando il sottosalario ed imponendo ritmi di lavoro infernali, non applicando il contratto di lavoro, rifiutando per 77 giorni di sedersi al tavolo delle trattative con i sindacati; ed oggi solo grazie alla lotta dei cavatori e delle popolazioni si è trovata una soluzione con la partecipazione dell'EGAM.

Le cave sono patrimonio indisponibile; sancire il principio della concessione, ne

sono convinto, significa anche eliminare tante storture e sopraffazioni.

Questo importante tema è stato oggetto di analisi e studio sotto il profilo politico, economico, giuridico e costituzionale, da parte di professori universitari, di giuristi, di consiglieri regionali, di commissioni di studio, in convegni appositamente organizzati. Ho avuto la possibilità di leggere i giudizi del professore Battenini, del professor Greco dell'Università di Cagliari, anche del Consiglio nazionale delle miniere; gli interventi in merito al consiglio regionale toscano e al convegno dell'ANEPLA, l'associazione dei cavatori. Ho sentito inoltre i rappresentanti delle regioni appositamente convocati dalla Commissione. Da una valutazione sommaria ho potuto constatare che la stessa legge 29 luglio 1927, n. 1443, la quale lascia le cave e le torbiere nella disponibilità del proprietario del suolo, permette che, quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o non le dia sufficiente sviluppo, questa sia data in concessione ad altri e al proprietario venga corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

Da ciò si ricava che, come le miniere sono patrimonio indisponibile dello Stato e l'interesse pubblico è dato dai materiali estratti, per il loro valore strategico oppure l'importanza a scopo industriale, così le cave e torbiere possono diventare patrimonio indisponibile dello Stato essendo l'interesse pubblico in caso di mancato sfruttamento della cava costituito dalla salvaguardia dell'occupazione.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, se le miniere e le cave, quando devono salvaguardare gli interessi generali, diventano patrimonio indisponibile dello Stato, non riesco a capire, in questo caso e in questo particolare momento, in cui si parla di difesa dell'ambiente, del paesaggio, del sistema idrogeologico, di programmazione, dunque di problemi di interesse generale, perché non si sancisca in questa legge-quadro il principio che le cave e le torbiere diventano patrimonio indisponibile delle regioni, con relativo regime di concessione come per le miniere.

Il testo unificato votato in sede referente dalla XII Commissione stabilisce, all'articolo 1, il principio dell'autorizzazione, e dunque il principio che le cave rimangono patrimonio disponibile del proprietario del suolo. Lo stesso articolo prevede che le re-

gioni predispongano in materia, in relazione ai loro poteri pianificatori, l'assetto del territorio, con piani pluriennali nel cui ambito sono rilasciate le autorizzazioni. Mi domando come questa legge possa combinarsi con i piani regolatori dei comuni e con la legge urbanistica che prevede la separazione del diritto di edificazione dal diritto di proprietà dei suoli. E c'è da porsi un'altra domanda ancora. Se è vero, com'è vero, ed ho avuto la possibilità di dimostrarlo, che in questo settore esistono la rendita parassitaria e la speculazione, non appena i comuni, le province e le regioni si apprestano a preparare i piani pluriennali, quale valore, quale prezzo assumeranno quei suoli predestinati per l'escavazione? Sono sicuro che quelle aree saranno soggette alla più volgare speculazione a danno della collettività, anche se nello stesso testo attuale della legge che voteremo abbiamo voluto inserire la norma che queste aree debbono essere pagate secondo il valore agricolo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, un'ultima cosa desidero dire, e concludo. Si è ventilata la tesi che il principio della concessione sia incostituzionale, in quanto verrebbe a violare il diritto alla proprietà privata. Debbo ricordare al Parlamento che, nel lontano 1957, l'allora presidente della regione siciliana, onorevole La Loggia, con il suo personale impegno e nel suo prestigio di giurista, sostenne in occasione del varo della legge regionale siciliana sulle cave e torbiere il principio della concessione; il principio fu sancito in quella legge regionale, che non è stata mai impugnata.

Onorevoli colleghi, stiamo discutendo e voteremo questa legge, la prima legge-quadro dopo l'applicazione dell'articolo 117 della Costituzione. Ritengo necessario, per la importanza del problema, che si mediti bene per deliberare nell'interesse generale del paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amadei. Ne ha facoltà.

AMADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, poche osservazioni soprattutto limitate dal punto di vista tecnico-giuridico, perché nel suo insieme la legge è opportuna oltre che urgente.

Come ha affermato il relatore, dopo anni di dibattito intenso nelle più svariate sedi nazionali e regionali, e dopo una incubazione troppo prolungata presso la Commissione in-

dustria, l'Assemblea è chiamata a discutere un provvedimento che, per il suo contenuto di legge-quadro e per la delicata materia che intende regolamentare, riveste un carattere di indubbia importanza. La legge in esame fissa i principi fondamentali che debbono indirizzare l'attività legislativa delle regioni nel settore delle cave e delle torbiere. Infatti, la materia è assegnata alla competenza legislativa delle regioni, e deve essere esercitata nei modi stabiliti dalle leggi dello Stato e nell'ambito del dettato costituzionale.

Il passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni fu operato, per quanto riguarda le cave e le torbiere, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2. Tale decreto trasferiva alle regioni le funzioni attinenti alla sorveglianza e all'utilizzazione delle cave, alla sottrazione alla disponibilità del proprietario in caso di inutilizzazione, alla concessione a terzi, alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di consorzi volontari e obbligatori e, infine, alla raccolta di dati statistici. Restarono allo Stato, viceversa, i poteri attinenti alla pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria, alla sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro. Nonostante questi trasferimenti, le regioni non hanno potuto fino ad oggi, sul piano legislativo, regolamentare la materia per la mancanza di una più moderna legislazione generale che consentisse alle stesse di incidere nel settore, eliminandone le storture e realizzandone la struttura. La legge del 1927, infatti, non è più in grado di seguire l'evoluzione di un settore che riveste basilare importanza sia per il suo inserimento nell'economia nazionale e regionale, sia per il suo stretto collegamento per la migliore utilizzazione e conservazione del suolo.

In effetti, la mancanza di una appropriata legislazione ha consentito in passato uno sviluppo talvolta disordinato, che ha recato danni spesso rilevanti, e talora irrimediabili, al suolo ed all'ambiente. Non si può d'altra parte trascurare il ruolo rappresentato dai materiali litoidi nel quadro dell'economia del paese, trattandosi di un elemento essenziale e determinante di settori vitali, tra i quali quello dell'edilizia, e contribuendo in misura significativa al bilancio degli scambi con l'estero. Tra questi due poli, spesso contrastanti, deve inserirsi la legislazione che stiamo per varare, legislazione che non deve e non può essere strumento di mortificazione di un settore produttivo importante. Si tratta, cioè, di stabilire una normativa molto chiara, che ponga concretamente le regioni in condizioni di

espletare e di esplicitare le proprie competenze, in maniera incisiva e tale da non consentire più un uso indiscriminato delle nostre risorse naturali. Di qui la necessità di usare il massimo rigore nel rispetto dell'autonomia regionale, e nello stesso tempo l'esigenza di predisporre una piattaforma giuridica, dalla quale le regioni possano chiaramente desumere i principi fondamentali cui ispirare la propria attività legislativa. Secondo la disciplina vigente, il proprietario del suolo ove siano localizzate cave e torbiere può avviare i lavori di escavazione, praticamente libero da qualsiasi limite; una disciplina del genere, se ha consentito lo sviluppo di numerose attività economiche, ha dato spesso luogo ad un indiscriminato sfruttamento delle risorse disponibili, spesso in contraddizione con il rispetto dell'equilibrio idrogeologico. Il fatto è che la disciplina del 1927 in materia di cave, se rispondeva alla necessità di una rapida mobilitazione delle risorse, era chiusa a quella esigenza di una rigorosa tutela dei beni comuni, per la quale si è andata formando negli ultimi anni una particolare e giustificata sensibilità. È necessario quindi riaffermare l'esigenza di contemperare la prosecuzione e l'incremento del flusso di beni da porre a disposizione delle popolazioni, con l'irrinunciabile esigenza di perseguire ad un tempo obiettivi di natura qualitativa, indispensabili per il raggiungimento del modello di civiltà che l'Italia intende darsi.

In questo contesto si inserisce il provvedimento che stiamo esaminando, provvedimento che nelle sue linee generali costituisce una risposta organica alle esigenze sopra prospettate. Infatti, l'introduzione dell'istituto dell'autorizzazione può essere idoneo a garantire le regioni da un uso indiscriminato delle risorse del suolo e del sottosuolo, e nello stesso tempo non coinvolge problemi e questioni di carattere costituzionale, che sarebbero emersi dalla regionalizzazione del settore. Non vi è dubbio che l'assoggettamento dell'attività escavatoria al regime dell'autorizzazione costituisce un utile strumento di controllo pubblico circa la compatibilità di una attività industriale con l'interesse della collettività alla tutela ambientale, aspetto per il quale già si trovavano norme nella legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze paesaggistiche e naturali. Ma se il provvedimento è da accettare nella sua impostazione di fondo, tuttavia desta alcune perplessità per la mancanza di chiarezza di alcune sue norme, mancanza di chiarezza che deriva da una serie di compromessi tra coloro che sostengono il principio della concessione

e quelli che puntano sull'autorizzazione per regolamentare il settore. Anche se il limite tra il principio dell'autorizzazione e quello della concessione diviene ogni giorno di più evanescente nella realtà giuridica, non vi è dubbio che questo limite esiste, e non può essere violato attraverso i silenzi o norme che eliminino il limite stesso.

Infatti, l'autorizzazione consiste nella rimozione di un impedimento che si frappone all'esercizio di un diritto già esistente, mentre la concessione si concreta nel conferimento di nuovi diritti nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione. Nel provvedimento al nostro esame manca la determinazione del soggetto legittimato attivamente alla richiesta della autorizzazione medesima. Né vale sostenere che il soggetto è individuato dagli articoli 3 e 4, che riconoscono un diritto di precedenza al proprietario del suolo ed al titolo di altro diritto reale sul fondo. Infatti, è appena evidente che l'autorizzazione, togliendo un limite all'esercizio di un diritto, non può che essere richiesta dal proprietario o da altro titolare di diritto reale, ovvero da colui il quale abbia la disponibilità del bene *nomine alieno*.

Un'altra norma introdotta è quella della incredibilità della autorizzazione, pena la revoca. È vero che generalmente l'autorizzazione ha carattere personale, ma non è detto che la sua cessione sia sempre esclusa, anche perché, nella materia specifica, l'autorizzazione si fonda non sulle caratteristiche personali del soggetto, bensì su quelle del bene, il cui sfruttamento non deve essere in contrasto con l'interesse pubblico.

D'altra parte, se si considera che la legge per il commercio, nonostante istituisca un albo per gli operatori commerciali, ai quali vengono richiesti alcuni titoli di carattere personale per l'esercizio dell'attività, prevede il trasferimento automatico della licenza in caso di passaggio di gestione per atti fra vivi e *mortis causa*, ci si rende conto che la presente proposta si inquadra in un contesto poco favorevole al coltivatore della cava che pure esercita una attività importante nell'economia nazionale, senza tener conto che la limitazione suddetta potrebbe rendere difficili le operazioni di ristrutturazione aziendale anche nell'ambito di uno stesso gruppo.

Le osservazioni mosse non infirmano, tuttavia, la validità della proposta di legge nel suo complesso, essendo solamente dettate da una esigenza di chiarezza giuridica tan-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

to più necessaria in quanto serve a dare certezza all'attività legislativa delle regioni. Comunque, accetto il suggerimento del relatore e, non volendo assolutamente frapporre alcun ostacolo alla rapida approvazione della legge, mi dichiaro in linea di massima favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, vorrei innanzitutto precisare la posizione del gruppo del MSI-destra nazionale in ordine a questa legge, così travagliata e tormentata non solo in questa legislatura, ma anche in quella precedente. Per chiarirla anche all'onorevole relatore, il quale per altro dovrebbe averla chiarissima, vorrei far osservare che il gruppo che ho l'onore di rappresentare ha ritenuto di sollevare una riserva in merito alla procedura legislativa in sede di Commissione, principalmente perché ha ritenuto e ritiene che questa legge meritasse un dibattito in aula piuttosto che una deliberazione o una decisione in Commissione. Perché, onorevole Girardin? Ella dovrebbe essere lieto per questo dibattito, non certo per la scarsa partecipazione dei colleghi, ma per la risonanza che indubbiamente può derivare dall'aula all'opinione pubblica ed alla stampa, e anche perché ella è altresì presentatore di una delle due proposte di legge che sono state poi unificate dal « Comitato dei nove » grazie ai lunghi lavori del comitato ristretto. Si tratta, d'altro canto, della prima ed unica legge cornice che questo ramo del Parlamento dovrebbe essere in condizioni di emanare. A noi è quindi parso di notevole importanza, per dargli un più largo respiro, che questo provvedimento venisse discusso in aula. Non vi sono state ragioni di altra natura — più o meno sottintese nelle parole dell'onorevole Girardin — a condurci a questa soluzione. Noi desideriamo mettere in evidenza che siamo favorevoli ad una rapida conclusione, non solo in questo ramo del Parlamento, ma anche nell'altro ramo, dell'esame di questo provvedimento, in quanto ci è sembrato fin dall'inizio inopportuno lasciare che le regioni abbiano quasi una totale libertà di legiferare in una materia così complessa e delicata.

Del resto è stato più volte chiarito dai nostri interlocutori, i rappresentanti delle regioni, convocati in sede di Commissione

industria, come fosse pregiudizievole, per le conseguenze difficilmente sanabili che ne sarebbero derivate, un ritardo nell'emanazione della legge-cornice. Tra l'altro, vi sono evidenti pericoli di contraddizioni, di difformità, che possono creare sperequazioni tra una regione e l'altra o addirittura ingiustizie nei trattamenti, a seconda che la legge sia approvata in un modo piuttosto che in un altro. Del resto, l'attività estrattiva ha interessi e dimensioni nazionali e non è legata prettamente ad un determinato paese o ad una certa zona. Quindi si tratta di varare norme generali, entro le quali le regioni siano chiamate a stabilire leggi armoniche tra loro rispetto ai principi generali.

È vero — come ha affermato l'onorevole relatore — che alcune regioni hanno già emanato leggi provvisorie, che non so se abbiano avuto o no il visto del Governo. Credo che una di queste leggi non abbia avuto il consenso del Governo, ma diamo per scontato che siano entrate in vigore quelle del Veneto e della regione Emilia-Romagna.

GIRARDIN, Relatore. Quella del Veneto certamente.

SERVELLO. Data la sua provenienza politica e anagrafica, ella sarà il « padrino » di quella legge. Vorrei tuttavia renderle noto che anche la Lombardia ha emanato la legge regionale n. 298, « Disciplina della coltivazione delle sostanze minerarie di cave », in data del 24 aprile 1975, cioè *in articulo mortis* di quella legislatura regionale.

È chiaro quindi che di fronte ad una legiferazione autonoma, se non pulviscolare, si renda opportuna, necessaria e indispensabile una legge-quadro ispirata all'articolo 117 della Costituzione.

Penso che i principi generali siano stati richiamati con precisione nella legge in discussione, specialmente per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, la tutela delle bellezze naturali e l'assetto territoriale. Vorrei però spezzare una piccola lancia nei riguardi della legge n. 1443 del 1927, nel senso che, onorevole Mancuso, non bisogna bistrattarla troppo questa legge, perché in fondo essa ha risposto a determinate esigenze di un lungo periodo in cui vi erano certe richieste e certi bisogni. Naturalmente quella legge ha spiegato i suoi effetti positivi, ed ora si tratta di aggiornarla, per-

ché evidentemente sono sorti nuovi problemi, problemi che riguardano naturalmente la difesa, la salvaguardia anche della salute, problemi di carattere ecologico. Penso però che si debba legiferare evitando suggestioni facili, suggestioni populiste e demagogiche e ponendo mente anche ai problemi reali che attengono a situazioni idrogeologiche, agricole, montane, collinari, che sono varie e complesse nel nostro paese, non sono omogenee. Ecco la ragione quindi dell'autonoma legiferazione da parte delle regioni.

È indubbio ora che la vecchia legge, in questo senso, appare lacunosa rispetto a queste nuove esigenze che scaturiscono dalla vita delle popolazioni, dal progresso tecnologico ed anche da questa spinta consumistica che la nostra società ha subito o ha portato avanti, per cui l'ambiente ha avuto delle profonde modificazioni. Onorevole Mancuso, scagli la prima pietra chi non ha colpa su questo terreno, sul terreno cioè dell'avvio della spinta al massimo consumismo, che poi ha portato con sé determinate esigenze di carattere produttivo ed economico, con tutte le implicazioni conseguenti.

Non mi pare però che sia stata valutata a pieno la importanza dell'attività estrattiva, anche se l'onorevole Mancuso ne ha parlato da competente e, direi, con nostalgie familiari, molto apprezzate ed apprezzabili. Io penso che l'attività estrattiva meriti un riconoscimento. Non è tutta attività parassitaria o attività speculativa. Quando un'attività, come quella estrattiva, concorrerà al soddisfacimento di richieste che sono indubbiamente diffuse nella società, impegna da 150 a 200 mila occupati — naturalmente comprendendo i trasporti, le officine di riparazione e le lavorazioni complementari — penso che non si debba dar corso nei suoi riguardi ad un attacco demagogico.

MANCUSO. Non ho voluto criticare il rilievo di questa attività, ma il modo come si è svolta.

SERVELLO. Forse ho interpretato male e chiedo scusa. La sua interruzione, onorevole Mancuso, è anche tempestiva, perché in proposito le volevo leggere quanto è detto in una risoluzione che ci è stata trasmessa in data del 16 gennaio 1974 dal presidente della regione Toscana — che credo sia della sua identica estrazione politica — anche per conto di altre quattro re-

gioni. Raccomandava tale risoluzione a noi della Commissione parlamentare che « al tempo stesso dovrebbero essere predisposti strumenti normativi idonei a rafforzare e razionalizzare il settore dell'industria estrattiva, anche al fine di garantire il livello occupazionale in atto ». Ecco quindi che esiste un aspetto anche positivo della attività estrattiva, che non è soltanto un'attività speculativa o addirittura parassitaria, come da qualche parte è stato affermato: del resto questa espressione era contenuta anche nella premessa alla proposta di legge della regione Emilia-Romagna.

MANCUSO. È il testo che le ho fornito io stesso.

SERVELLO. Sì, è un documento di un certo interesse, e gliene sono grato.

Sul provvedimento in esame sono emerse, anche recentemente, delle preoccupazioni: ad esempio, riguardo allo svolgimento delle procedure consultive, che, a nostro avviso, possono comportare difformità di valutazione tra sovrintendenze, distretti minerari e genio civile. Con il testo proposto dalla Commissione non si dà luogo ad una soluzione. Tengo a ricordare al relatore che questo problema esiste e rimane aperto. Forse a suo tempo non è stato sufficientemente preso in considerazione, anche perché le consultazioni, i pareri, sono stati inseriti nel provvedimento con una sorta di fatalismo. La possibilità di conflitti tra i diversi organi sussiste, perciò resta il quesito riguardante quale potrà essere la decisione. A me pare, in particolare, che si sia adottato un criterio troppo largo e generalizzato per il parere della sovrintendenza alle belle arti. Essa, infatti, secondo il testo del provvedimento dovrebbe esprimere parere per ogni zona d'Italia, con la lentezza delle procedure che si può immaginare, dal momento che la sovrintendenza alle belle arti è uno degli organismi peggio organizzati del nostro paese e, con il personale e i mezzi di cui dispone, non può far fronte neppure ai propri compiti di istituto. È facile immaginare che cosa potrebbe accadere in una materia così complessa, nella quale gli interessi e le situazioni di carattere locale interferiranno spesso, senza consentire facili soluzioni.

Vi è poi un altro problema sul quale desidero richiamare l'attenzione del relatore, e che non ricordo se sia stato posto in Commissione o in sede di comitato ristret-

to. Il testo definitivo proposto dalla Commissione — e che speriamo possa essere ancora modificato — non ne fa cenno: che cosa potrà accadere e in che modo si definiranno le situazioni laddove determinate cave e torbiere insisteranno su terreni di competenza di più regioni? Quale sarà il parere prevalente? Come potranno essere divise le autorizzazioni? Su questa materia il testo tace, ed è facile immaginare che cosa faranno le regioni. Esse saranno talmente gelose delle proprie prerogative che le eventuali situazioni controverse non potranno essere facilmente risolte. Volevo perciò segnalare questa ipotesi, che può benissimo verificarsi nella realtà, per vedere se sia possibile apportare un emendamento, essendo evidente che il silenzio in una materia così composita e contrastata porterebbe ad una autonoma regolamentazione regione per regione senza i necessari raccordi.

Vi è poi il problema — sollevato dall'onorevole Mancuso e mi pare anche riportato in un emendamento — dell'annoso contrasto tra concessione e autorizzazione. Noi siamo molto perplessi su questo tema; e la Commissione, dopo varie riunioni, ha adottato la soluzione del regime dell'autorizzazione. Voglio ricordare a me stesso (l'ho già ricordato in altra sede) che l'articolo 626 del codice civile, che assegna le cave e le torbiere al patrimonio indisponibile dello Stato, non è stato modificato. Sull'argomento si è sviluppata un'ampia disputa perché, trattandosi di beni compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato, a giudizio di molti si dovrebbe parlare di concessione. Anche la legge del 1927 recita in tal senso. A me non pare che in Commissione questo punto sia stato chiarito bene. Nella sua relazione, l'onorevole Girardin rinvia all'aula la discussione di questo problema, trattandosi di una scelta politica. Ora, non so se si tratti di una scelta politica; a mio avviso, si dovrebbe parlare invece di un problema giuridico. Comunque, penso che si possa ugualmente accettare il principio dell'autorizzazione, pur con le riserve che taluni vanno manifestando. Ho avuto occasione di esaminare, tra i documenti, il parere del professor Francesco Pugliese, dell'università di Sassari, il quale sostiene che la differenza tra il regime della concessione e il regime dell'autorizzazione in questa materia ha un valore più tradizionale che sostanziale. Nella bozza, che ho avuto a disposizione, del provvedimento della regione Emilia-Romagna, mi

pare invece che l'indirizzo prevalente sia quello della concessione. Si tratta ora di vedere se il gruppo comunista insiste su questo punto, perché in tal caso sarebbe bene approfondire il problema. Sull'argomento ci sono diversi pareri e comunque non mi sembra che essi sollecitino il rigetto di questa proposta di legge. Secondo il professor Pugliese, anche la soluzione dell'autorizzazione soddisfa le esigenze che hanno ispirato la legge al nostro esame.

Ho sott'occhio il documento, a cui accennavo poc'anzi, della regione Emilia-Romagna: è del 20 novembre 1974 e si riferisce alla possibilità di sfruttamento delle cave e delle torbiere relativamente all'istituto della concessione come momento di gestione pubblica di risorse. Ora, non so se l'emendamento comunista è stato presentato soltanto per futura memoria...

MANCUSO. Gli emendamenti vengono presentati perché poi siano votati.

SERVELLO. ...oppure se, come mi pare di capire, il gruppo comunista intende andare fino in fondo. Evidentemente, in quest'ultimo caso, è necessario che ci si pronunci. In linea di principio, almeno personalmente, non sono contrario; però, accanto all'istituto della concessione dovrebbero esserci altre soluzioni, che certo non possono essere quelle della discrezionalità totale delle regioni, così come emerge da questa proposta di legge, ma piuttosto il principio dell'appalto. Altrimenti le conseguenze potrebbero essere estremamente gravi, i privilegi molto pesanti, specie per talune regioni, bianche o rosse, dove già ora sono in atto situazioni che lasciano perplessi (l'onorevole Mancuso è un esperto di questa materia e sa bene che la più efficiente e combattiva associazione cooperativistica in questo campo ha una ben precisa connotazione politica). Ad essere favorite massimamente dal sistema che ci si accinge ad instaurare saranno le cooperative comuniste, affiancate dalle pressioni del partito e dei tre sindacati che ne alimentano il potere.

Quindi andiamo cauti se volete l'istituto della concessione; con gli appalti per lo meno saranno messi sullo stesso piano i privati, piccoli, medi e grandi, e le cooperative, che viceversa abbiamo l'impressione che da queste leggi — la legge-cornice, ma soprattutto le leggi regionali — riceveranno il maggior numero di vantaggi.

Del resto anche il professor Nicola Greco, cui è stato chiesto un parere su questa materia dal relatore, si esprime in senso più favorevole tendenzialmente alla soluzione dell'autorizzazione. E su questo penso che sia più opportuno fermarsi, anziché imbarcarsi in una disputa non dico bizantina, ma certamente molto complessa e difficile, sullo istituto della concessione.

Desideravo poi far notare ai colleghi e al rappresentante del Governo (che si identifica nel relatore, non so se fino in fondo) una lacuna che l'onorevole Girardin certo conosce bene. Mi riferisco alla situazione relativa ai permessi di ricerca. È un problema che è stato sollevato in dottrina, ma che è stato sollevato anche in linea pratica. Manca in questa proposta di legge la disciplina del permesso di ricerca. Del resto questa carenza, come i colleghi sanno, era stata stabilita dal Senato nella precedente legislatura. Nella nostra proposta di legge vi era il permesso di ricerca. Il Senato ritenne di abolire quella norma (poi, con la fine della legislatura decadde tutto il provvedimento). Per questa carenza sono state invocate delle motivazioni pratiche. Ma è probabile che proprio la realtà delle svariatissime situazioni avrebbe dovuto consigliare di prescrivere anche il permesso di ricerca. Oltre tutto verrebbero ad essere contenuti degli oneri eccessivi alla proprietà e si potrebbero limitare le esposizioni economiche dei coltivatori. In proposito mi vorrei riferire a qualcosa di particolare. Per esempio, la legge della regione lombarda, all'articolo 4, prescrive che alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente, devono essere allegati il titolo da cui risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento, una relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche della zona, comprendente uno studio particolareggiato in scala 1:2.000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni: certificati catastali e relative mappe da cui risultino i terreni interessati in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fotografica; una relazione sull'utilizzazione tecnica ed economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchine da impiegarsi, durata, eccetera; il progetto delle opere necessarie. Vi risparmio il resto, onorevoli colleghi, onorevole relatore.

La mia domanda è questa: com'è possibile che un coltivatore — che non sia il pro-

prietario del terreno — osservi queste prescrizioni *ante litteram*, cioè al momento della presentazione della domanda, se non ha un permesso di ricerca? Come può fare accertamenti e sondaggi?

A me pare che avremmo dovuto affrontare questo problema per evitare inconvenienti, e magari anche per sollevare i possibili coltivatori da spese inutili. L'onorevole relatore potrebbe obiettare che una norma di questo tipo dovrebbe rientrare nei piani pluriennali, che dovrebbero rappresentare la programmazione regionale di determinati interventi, considerati nel quadro dell'assetto territoriale. Questo però è un piano generale: non penso che la regione, sia pure con il concorso dei comuni, possa giungere alla identificazione della tipologia di questi giacimenti, e quindi degli scavi relativi; e quindi le norme relative al permesso di ricerca avrebbero anche potuto essere contenute in questo testo di legge. Anche in dottrina, dicevo, taluno ha sostenuto l'opportunità di introdurre una norma in proposito, magari predisponendo misure di favore, come ad esempio un diritto di prelazione dello scopritore, in maniera da facilitarli l'ottenimento dell'autorizzazione; ma noi non abbiamo provveduto in questo senso, ed io ho voluto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle difficoltà che possono nascere da questa lacuna.

La parte più controversa di questo provvedimento è quella costituita dalle norme transitorie e finali, sulle quali si è manifestata una difformità di vedute tra vari gruppi politici, e tra alcuni membri del « Comitato dei nove ». Queste difformità permangono tuttora, tant'è che sono stati presentati da varie parti degli emendamenti, sui quali certamente attendo di sentire il parere del relatore e quello del rappresentante del Governo, che per altro mi sembra si identifichi sempre con il primo. A proposito del Governo, dico che mai come in questa occasione è stato latitante; non mi riferisco alla persona del sottosegretario, che, come un Cireneo, ha sempre seguito i nostri lavori, ma alla volontà politica del Governo: nel corso di decine di incontri che abbiamo avuto a livello di Commissione, di « Comitato dei nove », di Comitato ristretto, non sono riuscito a capire (può dipendere forse da mia incapacità) quale sia la volontà del Governo su questa materia. Certo esso intende fare la legge, com'è naturale che sia per ogni Governo; ma in quale direzione questo Gover-

no intenda orientare le sue scelte in materia io non l'ho compreso: ha subito l'iniziativa parlamentare, concretatasi per altro in due proposte di legge di una certa provenienza, dall'interno del partito di maggioranza (molto relativa); ma io non ho compreso quale fosse la volontà del Governo, cioè di una compagine, e della maggioranza che lo sostiene: latitanza pressoché assoluta, salvo la buona volontà del sottosegretario. Latitanza, soprattutto, sulla materia finale che coinvolge gli interessi indubbiamente leciti di coloro i quali già lavorano in questo settore.

Ritengo che l'ultima dizione sia da emendare perché vi è stata una variazione rispetto a quanto si era concordato sia pure polemicamente. Si era detto infatti che gli scavatori, che svolgono attività da un certo tempo, dovessero essere, se non privilegiati, considerati quanto meno delle realtà imprenditoriali che, indubbiamente, avevano dei diritti, certamente non eterni, ma riferentesi all'ammortamento degli impianti, alle esposizioni di carattere finanziario e ai rischi a cui erano andati incontro. Ho l'impressione che questa proposta di legge invece di premiare l'imprenditoria, specie in un momento in cui questa è al più basso livello nel senso della operatività e della fiducia e mentre languono l'edilizia e tutte le attività collegate, mortifichi e scoraggi appunto l'iniziativa di coloro i quali lavorano in questo campo impegnando ben 6 mila cave (almeno questo appare essere il numero delle cave in fase di estrazione).

Ora, questo settore va considerato sia perché connesso all'edilizia, ed è inutile parlare di incentivare questa attività se a monte e a valle si mortificano le iniziative connesse, sia perché riguarda l'estrazione e la lavorazione di determinati materiali, le ceramiche, i trasporti, le opere idrauliche, stradali, ferroviarie, cioè tutta una serie di attività che si impongono alla nostra attenzione e alla nostra considerazione.

Ma io vorrei anche ricordare al collega Mancuso, che ha rappresentato una posizione oltranzista in questo senso nelle ultime riunioni su questa materia, che proprio la regione Emilia-Romagna in due provvedimenti (*Bollettino ufficiale regionale* del 10 settembre 1974: « Norme in materia di cave e torbiere ») prevedeva quanto segue: « Per le attività in atto l'esercente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a pre-

sentare istanza alla regione o al comune proprietario della cava e torbiera per ottenere la relativa concessione o permesso ». Si parla quindi di ottenere la concessione e non di vedersela negare: questo è il punto.

Se si esercita una determinata attività, è chiaro che ci si debba armonizzare con la legge e solo se si è in uno dei casi previsti dalla legge che stiamo discutendo la concessione può essere dichiarata decaduta. Quindi non capisco perché si parli di autorizzazione che possa essere data e non data. Di qui la ragione della proposta modificativa che io ho presentato per il mantenimento delle concessioni in atto, naturalmente previa domanda e previo adeguamento alle norme che riguardano la protezione dell'ambiente, l'assetto territoriale, eccetera.

Difatti, la regione Emilia-Romagna, tante volte invocata, afferma che la concessione deve essere subordinata all'impegno di eseguire i lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente da attuarsi durante o al termine della coltivazione, alla prestazione di adeguate garanzie e ad un rispetto, da parte dell'esercente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione sia stata sottoposta. Questo è normale, ed è bene che ciò si verifichi. Questo indirizzo, allora non punitivo, è stato confermato il 2 aprile 1975 con l'articolo 8 delle norme transitorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di case e torbiere, dove si parla della prosecuzione. L'articolo 8 succitato così stabilisce: « La prosecuzione della coltivazione delle cave in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 7, previo parere vincolante della Commissione comprensoriale ».

Quindi, non negazione. E devo aggiungere qualche altra considerazione, a conforto degli assenti colleghi socialisti, che pure fanno parte della maggioranza, ma in questi giorni sono occupati nei loro amletici incontri.

I colleghi socialisti hanno presentato al Senato il 29 novembre 1972 un progetto di legge di iniziativa dei senatori Minnocci e Catellani, che proprio su questa materia, all'articolo 2, prevede che per le coltivazioni in atto da meno di 2 anni alla data di pubblicazione della presente legge, l'esercente è tenuto, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, a presentare istanza al presidente della Giunta regionale

per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività. Non vi sono altre condizioni; e si parla di « autorizzazione a proseguire », non di vedersela tolta o denegata.

In entrambi i casi l'autorizzazione si intende rilasciata dopo il decorso di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda se entro tale termine il presidente della Giunta regionale non si sia pronunciato. L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di effettuare i lavori di sistemazione, eccetera. L'unica condizione, quindi, è che si può subordinare l'autorizzazione a proseguire l'attività al rispetto di queste norme.

Ma credo vi sia ancora qualcosa di più e di meglio. Per quanto riguarda la distinzione tra meno di due anni e più di due anni, io non la condivido, però la si rinvia nel documento del Senato — in precedenza ricordato — che cito testualmente. All'articolo 4 della suddetta proposta di legge si prevede che per le coltivazioni in atto da più di due anni alla data di pubblicazione della presente legge l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare denuncia di esercizio — quindi ancora meno — al presidente della Giunta regionale, il quale nei successivi 60 giorni può, con decreto motivato, sentiti gli uffici, subordinare la prosecuzione dell'attività, all'impegno dei lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione e all'apprestazione di adeguate garanzie. A tal fine, il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale esercente.

Desidererei conoscere in proposito il parere non solo dei colleghi socialisti della Camera rispetto a quello manifestato con tale iniziativa normativa dai socialisti del Senato, ma il parere del relatore; perché mi sembra che questa sia una norma seria, concernente cioè la denuncia di esercizio, che poi comporta un permesso, e il permesso può subordinarsi alla normativa che ho citato. Andare al di là a me sembra voler praticamente espropriare legalmente, o in maniera pretestuosamente legale, coloro i quali esercitano una attività, che può darsi qualche volta abbiano anche errato, ma che certamente hanno conseguito notevoli meriti nei confronti della comunità nazionale avendo svolto attività incentivanti di una miriade di attività collegate e complementari.

Queste sono le considerazioni essenziali che desideravo esprimere, riservandomi ovviamente di ritornare sui problemi essenziali in sede di esame degli emendamenti.

Desidero tuttavia richiamare l'attenzione del relatore, dei colleghi che fanno parte del « Comitato dei nove » e del Governo su questi punti qualificanti del provvedimento: qualificanti se vengono apportate le modifiche da noi consigliate, in maniera da emanare una legge non solo tecnicamente se non perfetta almeno accettabile, ma una legge che da un punto di vista di equità non stabilisca assolutamente posizioni parassitarie, di vantaggio, di potere, posizioni già preventivamente di clientela, proprio in talune regioni dove maggiore è la possibilità di escavazione e dove il sedicente partito dalle mani pulite ha la possibilità, con uno strumento legislativo di questo genere, di determinare situazioni di indubbia immoralità, di indubbio privilegio, di indubbia clientela. È un consiglio che noi vogliamo dare, nella nostra qualità di oppositori, ad un altro partito anche esso pressoché di opposizione, in modo che si possa offrire agli operatori economici, ai cittadini e a tutti gli interessati ai vari livelli comunali, provinciali e regionali uno strumento legislativo che non si presti ad interpretazioni di parte, ma soprattutto dia la dimostrazione che il Parlamento, qualche volta almeno, attua la Costituzione con leggi che hanno non soltanto una formulazione giuridicamente perfetta, ma soprattutto si ispirano nel loro fondo a quei valori di moralità pubblica ai quali anela l'intera comunità nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la materia che andiamo a trattare è una materia molto interessante, perché è sempre stata vista nella storia del diritto in un modo particolare. Infatti, si tratta di materia molto vicina a quella mineraria, anche se è sempre stata considerata come un qualche cosa molto più assimilabile e assimilato alla disciplina che regola l'attività normale di conduzione dei fondi e quindi di sfruttamento del terreno, tant'è che l'articolo 820 del vigente codice civile parla del prodotto delle cave e delle torbiere nello stesso modo dei frutti del terreno, accomunandole in pratica allo sfruttamento del suolo per la coltivazione agricola.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

Innanzitutto intendo sottolineare come non sia esatto, a mio modesto parere, quello che ha detto l'onorevole relatore, che cioè noi siamo costretti dall'urgenza a muoverci nel senso di approvare questa legge-quadro, questa legge-cornice, perché altrimenti le regioni potrebbero adottare discipline contrastanti e contraddittorie, tali da vanificare una unità di regolamentazione legislativa. Non è un rilievo esatto, onorevole relatore, perché proprio l'articolo 117 della Costituzione da lei richiamato, quell'articolo che conferisce il diritto, non il dovere, dello Stato di emanare leggi-cornice, stabilisce altresì, l'obbligo per le regioni di emanare le norme di loro competenza non già arbitrariamente, ma adeguandosi a quelli che sono i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato nella materia in cui esse legiferano nel rispetto dell'interesse nazionale.

Pertanto, se noi dobbiamo discutere oggi di questa disciplina, lo possiamo fare con tutta la calma che la rinnovazione, o per meglio dire l'approvazione di una legge-cornice deve meritare, in quanto già esiste una legislazione nazionale vigente alla quale, per il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni devono in ogni caso adeguarsi. Se poi i commissari del Governo nelle varie regioni, quando queste hanno emanato proprie leggi in materia di cave e torbiere, non hanno fatto il loro dovere, esercitando il potere di controllo che essi hanno sugli atti legislativi regionali, questo è un altro discorso: è un discorso di responsabilità politica, di responsabilità governativa, di responsabilità dei funzionari del Governo che eventualmente — non lo so — non abbiano fatto il proprio dovere, ma non è certamente un argomento che possa essere addotto per accelerare oltre il limite del lecito e del razionale quello che deve essere l'iter di questa normativa.

Per la verità, leggendo il testo licenziato dalla Commissione, sorgono molti dubbi circa la sua costituzionalità: ci sembra infatti che diverse norme siano in contraddizione con gli articoli 42, 43, 44 e, *lato sensu*, 47 della Costituzione. All'articolo 42, infatti, la Costituzione stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Tutto il nostro ordinamento, salvo casi eccezionali — che però sono ben precisati, legislativamente parlando — inserisce le cave e le torbiere nel regime di proprietà privata, mentre, attraverso la normativa di principio introdotta dall'articolo 1 del progetto al nostro esame, alle regioni è attribuita senz'altro quella che può essere chiamata, con una espressione moder-

na, una potestà di espropriazione « strisciante » o « surrettizia ». Attraverso i principi informativi di questa, che dovrà essere una legge-cornice per le regioni, alle regioni sarà concesso di ottenere con molta facilità la decadenza di precedenti autorizzazioni rilasciate a privati in norma di un preteso e magari malinteso interesse pubblico e l'inglobamento *tout court* di questa cava o di quella torbiera nel loro patrimonio indisponibile. Inoltre, proprio nel momento in cui il Parlamento predispose una rinnovata disciplina « cornice » in materia di cave e torbiere per questo aspetto ci si richiama puramente e semplicemente alla regolamentazione della vecchia legge del 1927. Tale normativa era però inquadrata in un ordinamento in cui, in tema di espropriazione, il diritto all'indennizzo non era sancito da norme di grado superiore a quello delle leggi ordinarie.

Quando, invece, si va a stabilire oggi che, decaduta l'autorizzazione, il proprietario del fondo che era anche il titolare dell'autorizzazione medesima ha diritto soltanto di avere la restituzione o l'indennizzo relativo agli strumenti per l'estrazione, ai lavori fatti, per quanto essi possano essere utili, al materiale estratto, ci si dimentica che nel diritto di quel proprietario è ricompresa la possibilità di sfruttare la cava o la torbiera come frutto del suo fondo. Non si può, quindi, pensare di trasferire, anche in caso di inadempimento e di conseguente decadenza dall'autorizzazione dell'estrattore proprietario, la cava o la torbiera al patrimonio indisponibile della regione, senza che sia indennizzato il proprietario di tutto ciò che in termini di valore economico significa la proprietà della cava o della torbiera.

Inoltre, nei principi indicati dall'articolo 1, esiste una grave violazione della libertà di iniziativa e commerciale. Nel nostro ordinamento — lo ha ricordato anche l'onorevole Amadei — esiste la possibilità di trasferimento delle aziende e quindi delle attività. Quando questa possibilità e questo diritto, costituzionalmente sancito laddove si parla della libertà di iniziativa privata, vengono negati, dobbiamo ritenere tale norma incostituzionale. Tale giudizio riguarda in particolare il secondo comma dell'articolo 1, lettera b), dove si dice che l'autorizzazione è personale e che essa non può essere ceduta a terzi. Questo principio, infatti, è senz'altro in contrasto con quello della libera intrapresa e della libertà di commercio. La legge, in materia di commercio, dà ai cittadini determinati diritti

quali titolari di aziende ed imprese che non possiamo contraddirla attraverso queste altre norme: infatti, non dobbiamo dimenticare che le cave e le torbiere sono oggetto di proprietà privata, salvo casi eccezionali in cui sono sottratte alla proprietà privata stessa.

Se andiamo avanti nell'esame critico di questa legge troviamo delle cose tra il grottesco e il divertente. Ad esempio, nell'articolo 4, onorevole Girardin, troviamo la nuova istituzione del « pieno proprietario ». Sono rimasto veramente trasecolato nel trovare in un testo legislativo che la precedenza viene data al pieno proprietario. Forse esiste il proprietario meno pieno? Onorevole Girardin, la proprietà è sempre piena, altrimenti non sarebbe più proprietà. Può esistere, per esempio, il nudo proprietario, il cui diritto è compreso dall'usufruttuario, ma non può esistere il pieno proprietario come figura giuridica. Non arriviamo al punto di ignorare quelle che sono le basi del diritto e della dottrina giuridica! Limitiamoci quindi a parlare di proprietario del suolo nei limiti dell'articolo 832 del codice civile.

Inoltre, dopo aver elencato quelle figure giuridiche, non avete dichiarato se tale elencazione sia tassativa o solamente indicativa. avete parlato del pieno proprietario, dello usufruttuario e dell'enfiteuta, ma vi siete dimenticati del nudo proprietario nel caso in cui l'usufruttuario non intenda esercitare o rinunci al diritto e del titolare del diritto di superficie. Ecco perché, onorevole Girardin, tante volte, molto modestamente ma insistentemente, da questi banchi ho sostenuto che le leggi, dovendo consistere in comandi generali ed astratti, devono essere per quanto più possibile generali ed astratte. Quindi, sarebbe stato sufficiente e più corretto usare una dizione generale secondo cui le persone alle quali deve essere attribuito un diritto di precedenza ai fini della autorizzazione vanno individuate tra i titolari di diritti reali sul fondo.

Bisognava cioè indicare tutti i titolari dei diritti reali, non solamente alcuni, oltre tutto in maniera errata e — mi si consenta — ridicola. Inoltre, qualche altra figura è stata addirittura dimenticata: questo è il caso ad esempio, il titolare del diritto di superficie. Quest'ultimo è proprio colui il quale più facilmente può essere interessato allo sfruttamento della cava e della torbiera, poiché acquista il diritto di superficie soltanto per esercitare il proprio titolo

nei confronti della cava e della torbiera, senza quindi dover sopportare la notevole spesa che gli deriverebbe dall'acquisto della piena proprietà del terreno.

L'articolo 4, a mio avviso, dovrebbe essere riformulato dal Comitato dei nove per essere riportato a quello che è il linguaggio giuridico generalmente accettato e comprensibile a coloro che sono gli interpreti del diritto e soprattutto a coloro che dovranno applicarlo. L'articolo 5 è formulato in maniera piuttosto approssimativa. La seconda parte del primo comma « intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali » non è molto chiara. Il concetto si capisce vagamente, ma non con il rigore che impone una norma di legge. Gli organi regionali infatti non si sostituiscono agli organi statali: è la funzione, che non è più statale, ma viene esercitata dalla regione. Quindi i competenti organi regionali corrispondono a quelli che erano prima i competenti organi statali.

Il secondo comma dell'articolo 5 configura una situazione, che non sembra in linea con il dettato costituzionale. In tale articolo si fa infatti riferimento alla categoria delle miniere, che non rientra nella competenza specifica delle regioni, dato che si parla dei minerali, di una materia cioè che è di competenza esclusiva dello Stato nazionale. Del resto la Costituzione inserisce all'articolo 117 solo le materie che rientrano nella competenza normativa delle regioni, intendendosi con questo che tutto il resto è riservato allo Stato. Quindi su una materia specifica dello Stato, in una materia sulla quale lo Stato, come potere centrale, è esclusivamente competente, non può certamente essere richiesto il parere della regione. Se poi il Parlamento, attraverso la attività prevista dal regolamento, chiede un parere, siamo perfettamente d'accordo; ma non possiamo trasformare questo parere in un vero e proprio obbligo dello Stato, inserendolo in una legge che riguarda una materia di assoluta ed esclusiva competenza del potere centrale. Insomma, non possiamo inserire in una legge dello Stato un obbligo dello Stato ad emanare leggi su materie che sono costituzionalmente sue; ma, soprattutto, non possiamo inserire in una legge dello Stato l'obbligo di sentire il parere delle regioni su materie che non sono di competenza regionale.

Quanto alla formulazione delle norme transitorie, che dovranno aver vigore sino

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

a quando la normativa regionale non sarà entrata in funzione, ritengo che bisogna essere più precisi. Non si può dire, come prescrive imprecisamente l'articolo 6, che le regioni rilasceranno le autorizzazioni sulla base dei principi contenuti nel provvedimento in esame. Occorre invece dire che le autorizzazioni sono rilasciate sulla base delle norme contenute nel provvedimento steso, altrimenti si concede nel periodo transitorio una eccessiva discrezionalità alla autorità eminentemente amministrativa ed esecutiva della regione. D'altra parte, la norma-cornice, che ci apprestiamo ad approvare, è immediatamente esecutiva ed obbligatoria per tutto il territorio nazionale, per tutti i cittadini e per tutti gli organi statali, periferici o centrali.

Quindi, per dare al cittadino la garanzia che non possono essere conculcati i suoi diritti o i suoi interessi legittimi, dobbiamo senz'altro precisare che tutte le autorizzazioni, anche in periodo transitorio, possono e debbono essere concesse sulla base delle norme vigenti, cioè sulla base delle norme della presente legge.

Un errore piuttosto grave è da rilevare all'articolo 7, dove esistono addirittura sanzioni penali, per cui dobbiamo veramente stare attenti a quello che facciamo. Si punisce in un certo modo e penalmente — ed io sono d'accordo, anzi direi che nei casi più gravi dovrebbe essere prevista addirittura anche la pena detentiva, perché non è giusto che si distruggano sovente delle belle parti del nostro territorio semplicemente perché qualcuno vuole esercitare delle attività per le quali non è autorizzato — eguagliando all'abusivo, a colui che esercita la attività abusivamente, colui che ha esercitato l'attività nella maniera più che normale, con la completa autorizzazione e che poi non ha completato le opere di sistemazione o di « riduzione in pristino » come espressamente recita l'articolo in esame. In altre parole, insomma, si usa il termine « riduzione in pristino » e non già la parola « sistemazione », quella cioè che esprime il concetto dell'umanamente possibile. È evidente che se si è sfruttata una cava, non si può certo rimettere dentro il materiale estratto. Ci si rimetterà un qualche cosa che sia un riempitivo, e che nel complesso riporti l'assetto del territorio alla situazione *quo ante*. Pertanto, di tali elementari concetti non tiene alcun conto il provvedimento in esame, che invece prevede sanzionandolo penalmente, l'obbligo di

riduzione in pristino dei luoghi scavati, onde si arriva all'assurdo che per ottemperare a tale obbligo — *reductio in pristinum* vuol dire tornare alla situazione *quo ante* — il coltivatore autorizzato, che ha esercitato la sua attività pienamente e legittimamente, dovrebbe riprendere le stesse cose che ha estratto e rimetterle al posto. Non è uno scherzo né una battuta, perché questa è una norma penale e quindi non è possibile interpretarla in maniera estensiva o restrittiva, ma deve essere eseguita nella sua letterale formulazione — « riduzione in pristino » è un termine tecnico — e quindi violerebbe questa norma chiunque non rimettesse nella stessa identica situazione quella parte del territorio che avesse trattato attraverso una attività escavativa.

Per questo direi senz'altro che la Commissione dovrebbe predisporre un emendamento per chiarire che viola questa norma colui che non provvede alla sistemazione del suolo, come prescritto dall'articolo 1.

Piuttosto criticabile è anche il metodo con il quale viene disciplinato l'ammontare del canone di affitto. Noi stabiliamo con questa norma un « tetto » massimo su quello che è il materiale ricavabile. Direi che questo concetto è molto vago, anche perché quanto segue — e la composizione della commissione regionale non è nemmeno ben precisata — non dà nessuna garanzia di quello che potrebbe essere effettivamente il « tetto ». Sarebbe quindi semmai molto più utile fissare un « tetto » minimo, lasciando poi alle diverse regioni un eventuale ventaglio superiore da dare a seconda delle situazioni locali, anche per non comprimere una competenza primaria della regione e non incorrere quindi in un'altra violazione della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 117. Sarebbe molto più esatto se il canone di affitto fosse basato su quello che è stato ricavato, cioè sulla produzione media già conseguita. In questa aula, infatti, ho sempre sentito dire che è l'impresa, che è il lavoro quello che conta, e non colui che è semplicemente proprietario e che parassitariamente vive a carico di coloro che lavorano. Ed allora, onorevoli colleghi, se noi abbiamo un proprietario che ha estratto fino ad un certo momento poco e male, sarebbe molto bene dirgli « se vuoi affittare la cava, potrai farlo in questo modo, sulla base della media di quello che tu fino ad ora hai estratto »; non sulla base di quello che è ricavabile; « ricavabile », cioè inteso come una situazione ipotetica e calcolata

su quella che è anche la « capacità di intrapresa » di colui che diventasse affittuario della concessione.

All'articolo 9 vi è poi un'altra disposizione incostituzionale, dato che con essa, in sostanza, si attribuisce retroattività alla nuova normativa anche nei confronti di coloro che già vantano la titolarità di un diritto legittimo. Coloro che sono già autorizzati a coltivare una cava o una torbiera e ad estrarne i prodotti hanno diritto pieno e completo. In tal caso, noi possiamo solo stabilire che, per continuare ad esercitare tale diritto, devono adeguarsi alle nuove norme. Ma, nel momento in cui essi diano prova di essersi adeguati, non può essere concessa né allo Stato né alle regioni la possibilità di revocare arbitrariamente l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione ha un diritto acquisito. La nuova norma potrà restringere l'ambito di attività, nel senso di imporre, ad esempio, l'uso di depuratori in caso di inquinamento; ma se il cittadino si adegua alle nuove norme, non si ha il diritto di impedirgli l'esercizio delle sue attività.

Contraddittoria inoltre mi pare la prima parte della norma in questione con il terz'ultimo comma, relativo appunto all'esercizio delle autorizzazioni nel periodo transitorio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo cercato di collaborare, modestamente, come è nostro costume, ma concretamente, alla stesura del provvedimento in discussione, cercando di indicare quelli che, secondo noi, erano gli errori (per non dire gli strafalcioni) più gravi. Sarebbe opportuno evitare di approvare una normativa che, così come è formulata, lascerebbe seri dubbi circa la sua costituzionalità. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 117 e gli altri articoli della Costituzione da me richiamati sono norme che vincolano lo Stato come potere centrale e le stesse regioni; e se in un qualsiasi modo, per la fretta o per mancato esame o perché una votazione politica ha fatto sembrare costituzionale ciò che costituzionale non era, si dovesse approvare una norma incostituzionale, il Parlamento farebbe veramente una figura poco bella davanti a tutti i cittadini e alle regioni, che aspettano dal potere centrale una legge-cornice per poter esercitare il loro diritto-dovere di emanare le norme di loro competenza sulla base degli interessi locali. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Alesi. Ne ha facoltà.

ALESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento che stiamo discutendo trae origine dall'articolo 117 della Costituzione, che prevede il passaggio alle regioni della materia delle cave e delle torbiere. Si tratta di realizzare una legge-cornice di direttive, nell'ambito delle quali le regioni potranno liberamente impostare, secondo le loro esigenze e la loro politica, le norme per attuare la linea desiderata. Il relatore non ha mancato di ricordare che sono ormai cinque anni che il provvedimento è stato presentato al Parlamento e che il suo *iter* è stato, a dir poco, molto tormentato. Però, lo stesso *iter* del provvedimento dimostra quanto delicata e importante sia la materia di cui trattiamo. È proprio sotto questo profilo che la nostra parte politica si è opposta a che la discussione si concludesse in Commissione in sede legislativa: a parte il motivo della diversità di opinione, in considerazione della delicatezza e dell'importanza della materia, al nostro gruppo è sembrato che l'argomento meritasse un dibattito più ampio, qual è appunto quello che si svolge in aula.

Innanzitutto, signor Presidente, mi consenta di esprimere un rammarico. Ho avuto un giusto rimprovero per aver presentato in ritardo, stamane, gli emendamenti del nostro gruppo; debbo tuttavia far notare che soltanto stamane abbiamo avuto disponibile il nuovo testo proposto dalla Commissione, tant'è che alcuni dei nostri emendamenti non corrispondono al nuovo articolato del testo (e pertanto penso che avrei potuto addirittura presentare questa sera i nostri emendamenti; ma questo non ha importanza, perché riconosco certe esigenze).

In realtà, oggi, a che cosa ci troviamo davanti? Ci troviamo davanti ad un testo disarmonico che — come mi pare sia stato già rilevato in quest'aula — risente delle diversità di opinioni manifestatesi nel corso delle discussioni in Commissione, diversità di opinioni che riguardano soprattutto il contrasto fra le miniere e le torbiere in concessione e le miniere e le torbiere stesse in regime di autorizzazione (troviamo dei contrasti nell'ambito dello stesso testo al nostro esame). Ne è risultato un provvedimento che, mentre all'apparenza sembra realizzare la scelta della autorizzazione, nella realtà conserva sostanzialmente molte delle caratteristiche della concessione. In sostanza, il provvedimento

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

realizza un compromesso (questa autorizzazione interpretata in modo tale da farla diventare concessione o avvicinarla molto alla concessione), un compromesso — mi si consenta — che mi sembra un pò equivoco agli effetti legislativi. Infatti, questo regime autorizzativo si riduce ad una semplice espressione verbale quando l'autorizzazione allo sfruttamento della miniera o della torbiera è intrasmissibile e quando si escludono tutti i contratti di escavazione di libera contrattazione tra privati, su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico. Invece, l'interesse pubblico e l'interesse privato potevano entrambi essere salvaguardati, stabilendo, per esempio, l'approvazione preventiva da parte dei competenti organi regionali di ogni cessione di autorizzazione, ammettendo il diniego di approvazione soltanto in casi espressamente motivati. Si è preferito, invece, dettare delle norme rigide, escludendo la libertà contrattuale del privato, che pure dovrebbe avere una sua validità finché si vive in un certo regime che la maggioranza del popolo italiano ha scelto.

Per quanto riguarda il trasferimento di autorizzazione, certamente la relativa necessità può verificarsi all'interno di uno stesso gruppo concessionario, all'interno di uno stesso gruppo industriale: per esempio, nel caso di una ristrutturazione, nel caso di un trasferimento di attività fra aziende di uno stesso gruppo. Ora, questo trasferimento di autorizzazione deve essere in qualche modo contemplato. La personalità dell'autorizzazione, che nel provvedimento è prescritta, impedisce invece questo trasferimento o quanto meno vi frappone seri ostacoli. Ecco dunque un emendamento che sorge spontaneo; ed io mi sono permesso di presentarne uno in proposito.

Il fatto che il mancato od insufficiente sfruttamento della cava e della torbiera comporti il passaggio delle stesse al patrimonio indisponibile della regione toglie di fatto alla disponibilità del proprietario non solo le cave e torbiere, ma anche il suolo. Anche in proposito abbiamo presentato un emendamento. Attualmente il regime della disponibilità della cava e della torbiera da parte del proprietario del suolo poggia sulla considerazione che, a differenza delle miniere (questa differenza è stata fatta rilevare anche dai colleghi che mi hanno preceduto) le cave e le torbiere costituiscono un bene non agevolmente distinguibile dal

suolo, in quanto il materiale che se ne estrae è pressoché integralmente utilizzato nella sua struttura originaria. Trattasi, in definitiva, di sostanze molto diffuse (lo diceva anche il collega di parte comunista) la cui utilizzazione è legata a condizioni di rilievo locale. Pertanto, mentre si potrebbe al limite comprendere l'espropriazione della cava e della torbiera nel caso che il proprietario non intraprenda la coltivazione o dia ad esse insufficiente sviluppo, il passaggio della cava o della torbiera al patrimonio indisponibile della regione incide profondamente sul regime giuridico, avvicinandolo a quello delle miniere. A questo proposito, notiamo che il progetto di legge sottopone ad autorizzazione regionale non solo la coltivazione delle cave e torbiere, ma perfino la ricerca. Non ho capito molto bene cosa ha detto nel suo intervento l'onorevole Servello a proposito della ricerca. A me sembra che la ricerca debba essere esclusa dall'autorizzazione. Sottoporre ad autorizzazione anche la ricerca, come avviene nel caso delle ricerche minerarie, è a mio avviso completamente fuori luogo. Quindi, sul fatto che la coltivazione sia soggetta ad autorizzazione, siamo d'accordo, ma chiedere l'autorizzazione anche per la ricerca, mi sembrerebbe tra l'altro voler « burocratizzare » la situazione. Inoltre, la maggioranza delle cave è affiorante dal terreno e, anche per le cave che non lo sono, la ricerca è immediata e l'obbligo della subordinazione di questa ricerca ad autorizzazione sembra veramente una misura vessatoria nei riguardi del proprietario del suolo. Anche il fatto che l'autorizzazione possa essere revocata dai competenti organi per motivi di interesse pubblico in qualunque momento sta a dimostrare che si è più vicini al regime di concessione che a quello di autorizzazione, in quanto l'istituto della revoca attiene al regime di concessione, ma non è molto legato ad un regime di autorizzazione.

In sostanza, il progetto di legge tende a considerare le cave e le torbiere in maniera molto simile alle miniere. L'articolo 8, in compenso, tende invece ad avvicinare, per quanto concerne l'affitto, le miniere e le torbiere ai fondi rustici. Da una parte abbiamo un avvicinamento, per la coltivazione, alle miniere; per gli affitti, invece, ci avviciniamo alle stesse norme previste per gli affitti dei fondi rustici, in quanto anche per le cave e le torbiere viene regolamentato una specie di equo canone. In proposi-

to abbiamo presentato un emendamento, in quanto la preoccupazione che è alla base di questa norma è più quella di mantenere bassi i canoni che non quella di adeguarne la misura all'entità del profitto. Io non so per quale maggiore pressione abbiamo voluto determinare questa quotazione di affitto. Non ci sembra che sia possibile, nel rapporto di diritto privato fra affittuario e proprietario di cava, determinare questo equo canone. È praticamente impossibile stabilire criteri equi di adeguatezza di canoni perché essi sono in funzione della quantità e del prezzo del materiale ricavabile, e quindi il quantitativo che può essere estratto può dipendere dalle dimensioni dell'impresa, o dall'impiego di determinati macchinari; si tratta quindi di elementi che possono variare nel tempo, anche in considerazione della richiesta di mercato, che può influire sul prezzo.

Quanto alle disposizioni transitorie, anch'io, come già hanno fatto altri colleghi, fermo su di esse la mia attenzione. Sembra molto grave lasciare all'autorità amministrativa della regione la completa discrezionalità di concedere o meno l'autorizzazione a continuare l'attività estrattiva in corso, perché considerazioni politiche potrebbero portare ad un giudizio non completamente obiettivo in una giunta regionale. Sembra più giusto che l'esercente attuale possa comunque continuare la coltivazione della cava o della torbiera, semmai subordinando tale continuazione ad un impegno di sistemazione del terreno (ed anche a questo proposito abbiamo presentato un emendamento, perché non è possibile ripristinare la situazione primitiva), alla prestazione di garanzie per il rispetto dei limiti e delle condizioni ai quali la coltivazione sia già stata sottoposta.

Vorrei dire che mi sono permesso di accennare semplicemente ad alcune osservazioni che dovrò forse esporre più dettagliatamente in sede di illustrazione degli emendamenti. A questo proposito, vorrei rivolgere una preghiera alla Presidenza: non so se ciò sia ancora possibile, ma penso che sarebbe assai utile se il « Comitato dei nove » potesse ancora riunirsi, al termine di questa discussione sulle linee generali del provvedimento. È vero che si sono manifestate posizioni diversificate, ma io credo che molti emendamenti potrebbero essere eliminati attraverso la constatazione di errori attualmente contenuti nel testo che potrebbero essere facilmente corretti, con un con-

seguito risparmio di tempo dei nostri lavori in Assemblea. Il nostro gruppo ha presentato molti emendamenti (alcuni li ho presentati io stesso), parte dei quali considerati irrinunciabili, ma molti forse di minor rilievo. Se dovessimo qui in aula approfondire tutti gli emendamenti presentati, si perderebbe forse più tempo.

Dico comunque che, qualora non si arrivasse a quelle modifiche del provvedimento che noi riteniamo indispensabili, il nostro giudizio non potrebbe evidentemente essere che negativo. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fracanzani. Ne ha facoltà.

FRACANZANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario. In questi anni sono emerse in termini particolarmente vistosi le carenze legislative in materia di cave e torbiere. Di contro ad una legislazione che riproduce la concezione autarchica propria del fascismo — preoccupata esclusivamente dal dato produttivistico in sé, senza che questo fosse collegato agli altri problemi che tale materia delle cave e torbiere solleva, e ad una concezione del diritto di proprietà sostanzialmente senza limiti di interesse generale (anzi, nel caso specifico, con un solo limite, quello di intervento di supplenza nei confronti del proprietario che ometta l'attività di sfruttamento) — si sono evidenziate in questa materia anche esigenze di ordine paesaggistico-ambientale, geologiche, idrogeologiche; esigenze di carattere igienico-sanitario e della stessa sicurezza dei terzi; esigenze, insomma, di carattere generale, concernenti la tutela di importanti valori e la stessa qualità della vita.

Ecco perché, già nella passata legislatura, ritenemmo, per primi, di prendere una iniziativa legislativa in questa materia che adeguasse la normativa esistente a tali più complesse e generali esigenze ed agli stessi indirizzi della Costituzione. Non essendo completato l'iter di tale proposta nella passata legislatura per la cessazione anticipata della medesima, all'inizio di questa, il 28 settembre 1972, presentammo una nuova proposta di legge dal titolo: « Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere », proposta motivata, tra l'altro, da alcune considerazioni sviluppate nella relazione introduttiva e che è opportuno qui richiamare. Dicevamo che « in alcune re-

gioni d'Italia, l'apertura e la coltivazione di cave, in special modo in zone collinari, hanno causato gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e della situazione paesaggistica preesistente. Tali dati negativi sono stati recentemente e ripetutamente sottolineati e denunciati anche da associazioni a carattere culturale e dagli organi di stampa, trovando larga rispondenza nell'opinione pubblica. Le accennate deturpazioni — continuavamo nella relazione — « si sono verificate anche in zone che, per vari motivi, non sono state ancora sottoposte a vincoli in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che purtuttavia presentano aspetti paesaggistici senz'altro degni di tutela.

« D'altra parte, l'apertura e la coltivazione di cave presentano importanti riflessi in ordine ad altri grossi problemi di interesse generale: idrogeologici, forestali, problemi di occupazione, eccetera. La presente proposta — continuavamo — « intende porre le regioni in condizione di affrontare e risolvere i problemi accennati garantendo nel contempo il rispetto da parte delle regioni di alcuni principi fondamentali, che pare necessario stabilire a tutela di fondamentali interessi dell'intera collettività nazionale ». E ancora, « che la competenza, come è noto, è delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ma che ai sensi della stessa disposizione costituzionale, al legislatore statale spetta dettare i principi fondamentali, vincolanti la legislazione regionale in materia ». Ricordavamo poi come all'articolo 1 della proposta di legge si stabilisse « il principio della appartenenza delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile della regione nel cui territorio esse sono situate, in analogia con i principi comunemente seguiti dal nostro ordinamento in tutti i casi di sfruttamento di risorse naturali: miniere, acque naturali e termali, eccetera », e nell'articolo 2 ricordavamo ancora come « venivano precisati i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale in armonia con il principio dell'appartenenza delle cave e delle torbiere al patrimonio indisponibile delle regioni, stabilito dall'articolo 1, e la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere che sono soggette ad un regime di concessione da parte delle regioni, anche in tali casi in analogia con quanto dispone l'ordinamento vigente in altri consimili casi di sfruttamento delle risorse naturali ».

Ricordavamo ancora nella relazione che si era ritenuto opportuno tuttavia « preve-

dere l'obbligo per le autorità regionali competenti di sentire il parere delle amministrazioni comunali e provinciali interessate e degli organi statali competenti in materia di tutela delle bellezze naturali e di conservazione del suolo ».

Sulla base di questa proposta, presentata dal sottoscritto e da altri colleghi della democrazia cristiana, e sulla base della successiva proposta presentata dall'onorevole Girardin, si è arrivati, anche dopo un proficuo dialogo con rappresentanze delle regioni, al testo unificato oggi in esame.

Indubbiamente, si perviene ad elaborare in ritardo, rispetto alle reali esigenze, i necessari indirizzi, ed è opportuno quindi che al più presto il Parlamento completi il proprio lavoro. È opportuno anche, però, che questo lavoro, da tempo atteso, si concluda nel modo più adeguato possibile rispetto alle richiamate esigenze di ordine reale e anche di ordine costituzionale.

Mentre sottolineiamo la positività per molti aspetti del testo unificato oggi all'esame della Camera, al quale del resto abbiamo in larghissima parte contribuito con la nostra proposta, crediamo che si debbano rimarcare da parte nostra alcuni suggerimenti circa apporti migliorativi che lo stesso testo, a nostro avviso, può e deve ancora subire su aspetti che hanno fondamentale importanza.

Innanzitutto, circa il titolo della legge, crediamo opportuno, nel momento in cui si arriva a concretare una legge-cornice in materia di cave e torbiere — e forse la prima legge-cornice in senso proprio anche rispetto ad altre materie — esplicitare chiaramente tale fatto e porre il titolo, perciò, di « Legge-cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere » piuttosto che quello riduttivo di « Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere ». Ma esiste soprattutto il problema nodale dell'adozione dell'istituto della concessione rispetto a quello dell'autorizzazione.

Innanzitutto va precisato, in relazione a un errore, forse, di stampa, contenuto nella relazione, come l'idea della concessione in questa materia non sia nata da altri settori politici, ma sia esplicitamente prevista nella prima proposta di legge, la nostra, presentata in questa legislatura ed elaborata appunto da deputati della democrazia cristiana.

Vediamo il perché della concessione. Dicevamo che il Parlamento arriva già in ri-

lardo ad adeguare gli indirizzi in materia rispetto alle esigenze della società e allo stesso dettato costituzionale. In base alla legislazione esistente, quella fascista, si intendeva comunque favorire l'apertura di cave anche quando questo comportava più danni che vantaggi, anche quando questo colpiva gli interessi generali, in base appunto ad una concezione autarchico-produttivistica e di un diritto di proprietà praticamente senza limiti di carattere sociale e di interessi generali.

Alcune regioni hanno cercato di riparare, pur in assenza di una legge-cornice del Parlamento, alle conseguenze di una tale situazione attraverso proprie normative che, appunto, cercano di tenere in considerazione anche i valori della salute, dell'ecologia, del paesaggio, della sicurezza.

Le regioni, però, erano e sono condizionate, al di là delle loro buone intenzioni, da quello che sta a monte, cioè dalla legislazione nazionale oggi vigente. D'altra parte, occorre ricordare che non è nella possibilità delle regioni rimuovere determinati limiti, determinati ostacoli: non compete cioè alle regioni ridefinire, per quanto concerne questa materia, il concetto di proprietà. Questo spetta a noi, spetta al Parlamento, attraverso appunto una legge-cornice idonea, che non può limitarsi a mettere il « cappello » a quanto già alcune regioni hanno lodevolmente stabilito, ma che trova dei limiti obiettivi nella capacità, nella possibilità di azione delle regioni di fronte alla normativa oggi esistente. Dobbiamo pertanto stare bene attenti a non cadere in un circolo vizioso, cioè attestarci su quello a cui sono già arrivate alcune regioni a statuto ordinario, con lodevoli intenzioni innovative, ma limitate, non per volontà delle regioni stesse, ma per motivi obiettivi, per una determinata situazione legislativa nazionale preesistente che le condiziona ma che però non deve condizionare noi nel momento in cui ci poniamo il problema di innovare largamente, positivamente, in base alle nuove esigenze e in base alla Costituzione, la vecchia normativa a carattere nazionale.

Si tratta, quindi, di fare una legge-quadro autenticamente innovatrice, che corrisponda alle nuove esigenze citate della realtà e alle stesse disposizioni della Costituzione, tra le quali l'articolo 9 (tutela del paesaggio), l'articolo 32 (tutela della salute), gli articoli 41 e 42 (funzione sociale della proprietà).

Per realizzare questo è necessario il regime della concessione, quello già previsto anche dalle vecchie legislazioni per le altre forme di sfruttamento del suolo, per le miniere, per le acque termali e minerali. Un regime, cioè, in cui le cave e le torbiere facciano parte del patrimonio indisponibile della regione o di altri enti e non rientrino nella disponibilità del proprietario.

Accanto alle argomentazioni citate, di ordine generale, si deve aggiungere che la scelta della concessione è richiesta da esigenze molto concrete, come quella del problema dell'indennizzo. Tale problema non sorge con la concessione, dal momento che in tale regime le cave e le torbiere rientrano nel patrimonio indisponibile della regione, mentre può porsi, e in termini molto pesanti per le regioni stesse, con l'istituto dell'autorizzazione. In questo caso, non prevedendosi il passaggio al patrimonio indisponibile della regione o di altri enti delle cave e delle torbiere, il diniego di autorizzazione nei confronti del proprietario del suolo può far sorgere a favore del medesimo un diritto all'indennizzo, tenendo conto, in particolare, di un dato reale, cioè della giurisprudenza costante della Corte costituzionale.

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare, circa il problema essenziale dell'istituto della concessione o dell'autorizzazione in questa materia, come già parecchi anni or sono una regione a statuto speciale, la regione Sicilia, abbia adottato una formulazione molto più innovativa di quanto, sotto questo profilo, il testo unificato oggi ci propone. Infatti, ancora nel 1956, con legge 1° ottobre, n. 54, la regione Sicilia stabiliva che: « le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, tranne quando esse contengano giacimenti che presentino, per la qualità, l'ubicazione, l'entità, particolare rilevanza e interesse ai fini dello sfruttamento industriale ». Era il regime delle miniere per i casi di maggiore rilevanza.

SERVELLO. Le miniere...

FRACANZANI. Ciò avveniva già venti anni fa, senza attendere, dati anche i propri peculiari poteri, una nuova legge-quadro nazionale.

SERVELLO. Senza attendere, perché aveva tutti i poteri!

FRACANZANI. Ora io mi domando: vogliamo a venti anni di distanza — vent'anni in cui certe esigenze di ordine sociale nella realtà si sono evidenziate sempre di più in questa materia — considerare che debbono esistere dei limiti precisi in relazione a problemi come quelli della sicurezza del suolo, della salute, dell'ecologia, del paesaggio, della tutela dei terzi? È giusto accettare soluzioni più arretrate di quelle che già sono state adottate vent'anni or sono nella regione siciliana? Io credo, signor Presidente, che, nel momento in cui ribadiamo l'auspicio che il Parlamento completi al più presto l'iter di questo provvedimento, dobbiamo anche auspicare che questa legge-quadro non sia una legge qualsiasi, ma veramente corrisponda ai principi costituzionali che abbiamo richiamato, e corrisponda alle esigenze della società. Auspichiamo perciò che, come per altri aspetti nel testo unificato lodevolmente si è preso atto di queste necessità predisponendo un articolato in sintonia con queste esigenze, anche per quanto riguarda il problema fondamentale della autorizzazione o della concessione si voglia, attraverso una idonea volontà politica — perché indubbiamente si tratta di un problema di volontà e di conseguenti scelte politiche — assumere un tipo di opzione che corrisponda appunto sia alle esigenze della realtà effettiva del nostro paese, sia alle indicazioni del nostro dettato costituzionale, e cioè adottare l'istituto della concessione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Invito l'onorevole relatore ad esporre le sue osservazioni, tenendo conto, se lo ritiene opportuno, anche della richiesta avanzata dall'onorevole Alesi in merito alla convocazione del « Comitato dei nove ».

GIRARDIN, *Relatore*. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente per rispondere ai colleghi che sono intervenuti durante la discussione sulle linee generali. Li ringrazio tutti, perché dai loro interventi sono emersi suggerimenti che, seppure non nuovi, sono sempre utili per quanto riguarda il nostro lavoro in Assemblea.

Si è qui svolta una discussione che ha riguardato in parte gli aspetti generali e, nelle parole di altri oratori, problemi particolari che potranno essere oggetto di dib-

tito domani in sede di illustrazione degli emendamenti.

Ringrazio in modo particolare il collega Mancuso, che per primo ha parlato in questo dibattito ed ha riportato in quest'aula la sua tesi, a noi già nota, e condivisa d'altra parte dal collega Fracanzani che ha parlato per ultimo, relativa all'opzione per la concessione anziché per la autorizzazione.

Per quanto mi riguarda, mi rimetto a quanto ho già detto il 13 febbraio nella relazione orale svolta in questa Assemblea, ricordando che la scelta operata dalla Commissione industria della Camera è stata per l'autorizzazione, per tutte le motivazioni che conosciamo. Il testo al nostro esame, pertanto, è fondato su questo tipo di regime, ed evidentemente, se l'Assemblea — che è libera di farlo — dovesse cambiare, e decidere per la concessione, il testo dovrebbe essere rivisto, dato che l'impostazione iniziale su cui è basato tutto l'articolato è quella dell'autorizzazione. Il richiamo dell'onorevole Mancuso e dell'onorevole Fracanzani al fatto che la regione siciliana nel 1956, circa venti anni fa, ha fatto una scelta particolare come regione a statuto speciale per la concessione, anziché per l'autorizzazione, è un richiamo ad una scelta rispettabilissima, ma credo che noi dovremmo anche fare riferimento alle tre regioni a statuto ordinario che nel varare leggi organiche per la disciplina delle cave e delle torbiere hanno scelto il regime dell'autorizzazione. Si tratta evidentemente di una opzione politica, e la scelta del regime dell'autorizzazione è a mio parere avvalorata dal fatto che tre regioni a statuto ordinario hanno deciso in tal senso indipendentemente dalla scelta che il Parlamento deve ancora fare, rispetto alla scelta fatta dalla regione siciliana nel 1956.

Ringrazio anche l'onorevole Amadei per le osservazioni fatte. Per quanto riguarda le osservazioni degli onorevoli Servello e Tassi, rispetto alle quali mi riservo di replicare più compiutamente domani, desidero anticipare fin d'ora alcune risposte.

Sono d'accordo — e credo che tutti noi dobbiamo ripetercelo — sul fatto che questa è una legge-cornice che deve contenere le norme generali entro le quali le regioni a statuto ordinario dovranno esercitare la loro potestà legislativa. L'invito ai colleghi che hanno presentato emendamenti, anche all'ultimo momento, è quello di tener presente tale aspetto, nel senso che non possiamo scendere troppo nei dettagli, lasciando evidentemente alle regioni la pos-

sibilità di inserirsi nella normativa generale che noi dobbiamo dettare. Questo è un principio richiamato dall'onorevole Servello, sul quale tutti noi dobbiamo essere d'accordo. Per quanto riguarda la situazione — per la verità mai affrontata, e bene ha fatto l'onorevole Servello a parlarne — delle cave o delle torbiere a cavallo tra due o più regioni, mi pare che questo aspetto non abbia bisogno di una particolare regolamentazione, perché è logico che le regioni interessate dovranno mettersi di accordo per quanto riguarda l'organizzazione delle autorizzazioni. Per quanto riguarda il problema dei permessi di ricerca, si tratta di un aspetto che è stato esaminato nel corso di lunghe discussioni; si era poi optato per l'autorizzazione anche per la ricerca, e lo dico anche in risposta a quanto ha rilevato l'onorevole Alesi. Sapete che nel corso della passata legislatura si è avuto un contrasto con il Senato, che ha rinviato alla Camera il testo approvato in questo ramo del Parlamento dalla Commissione in sede legislativa, cancellando la ricerca; già nel corso della discussione ripresa nella passata legislatura la Camera si era orientata a prevedere nuovamente la ricerca, ed in questa legislatura la volontà della Commissione è stata quella di assoggettare anche la ricerca all'autorizzazione. Questo perché a volte la stessa ricerca può essere un mettere mano alla cava e quindi allo sfruttamento di un determinato terreno; credo quindi che la ricerca autorizzata possa essere utile anche ai fini del lavoro che le varie regioni dovranno fare per la preparazione dei piani pluriennali di cui all'articolo 1 del testo della Commissione.

ALESI. Evidentemente non potrà essere una ricerca con sfruttamento della cava.

GIRARDIN, *Relatore*. Anche se lo fosse, sarebbe bene prevedere l'autorizzazione. Per quanto riguarda il problema del silenzio-assenso o silenzio-negazione — sollevato dall'onorevole Servello — devo dire che esso è stato oggetto di discussioni in sede di Commissione; noi abbiamo preferito non dare l'interpretazione di silenzio-assenso né quella di silenzio-negazione, rimandando la stessa agli statuti regionali, poiché in genere questa formula viene prevista dagli statuti regionali. Vi sono alcune regioni che hanno interpretato il silenzio dell'amministrazione come assenso, altre co-

me negazione. Noi non vogliamo entrare nel merito di quello che già le regioni hanno stabilito attraverso i propri statuti.

Per quanto riguarda il problema della denuncia di esercizio, è anche questo un aspetto che capovolge tutta la logica della nostra impostazione. Se dovessimo arrivare a questo, cioè ad una modifica della legge del 1927, ci troveremmo dinanzi ad una nuova disciplina non certo impostata sulle nuove esigenze e sulla domanda che ci viene per la difesa del suolo e del territorio.

L'onorevole Tassi ha sollevato alcuni problemi di carattere giuridico (egli non ha partecipato alle nostre riunioni, ma è bene ascoltare anche una voce estranea alle nostre competenze di «cavatori»). Effettivamente la piena proprietà può essere un anacronismo (in questo momento inoltre sta presiedendo la seduta un maestro di diritto): tuttavia nel linguaggio giuridico si parla di piena proprietà per rafforzare il valore stesso ed il significato di quel diritto. Qualora l'onorevole Tassi vi insistesse o addirittura in sede di riesame si ritenesse opportuno di cancellare quell'aggettivo, da parte del relatore vi sarà intera disponibilità.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 5, che l'onorevole Tassi ritiene addirittura incostituzionale, vorrei rimandare il collega alla lettura della legge del 1927, dove viene fatta la distinzione tra due categorie di minerali e di cave. In queste norme noi precisiamo che è competenza dello Stato passare dall'una all'altra, previa consultazione e non previo parere vincolante. Non ritengo necessario, quindi, modificare questo articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, sono pienamente d'accordo con l'onorevole Tassi che si tratti di una svista; siamo già d'accordo, nell'ambito del Comitato ristretto, di accettare l'emendamento del MSI-destra nazionale, ampliandolo con una diversa dizione.

Tra i dubbi che sono stati espressi in relazione al limite del canone dell'affitto nella misura del 5 per cento vi sono stati anche quelli della Commissione quando si è dovuta proporre questa soluzione. Ebbene, per quanto riguarda il materiale ricavabile o ricavato, dato che il contratto è preventivo allo sfruttamento, bisognava necessariamente inserire l'espressione «ricavabile», poiché non poteva essere conosciuto il quantitativo di materiale ricavato. Questo 5 per cento comunque non è stato un'invenzione della nostra Commissione, ma è stato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

stabilito in base ad alcuni precedenti contratti stipulati nella regione Toscana da parte della Montedison con i comuni proprietari di cave. Questa regola più o meno è stata trasferita dal piano contrattuale alla legge.

In merito alle norme transitorie, l'onorevole Tassi ha sostenuto che qualora un imprenditore con cava in esercizio si attenesse alle nuove norme previste dalla legge, evidentemente non avrebbe bisogno di altro e potrebbe continuare la sua attività. Ma non si tiene presente che la cava deve essere prevista dal piano pluriennale e che sono cambiati tutti i criteri su cui era basata l'apertura della cava quando l'imprenditore ha iniziato la sua attività. Noi non affermiamo che la regione non debba concedere l'autorizzazione, ma che la regione debba tener presente l'attività svolta dal cavatore fino ad allora.

Non ho infine nulla in contrario, come relatore, ad aderire alla richiesta dell'onorevole Alesi di riunire il « Comitato dei nove » per domani mattina alle dieci per poter passare in rassegna i vari emendamenti presentati in aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei preso la parola in questo momento se l'onorevole Servello nel suo intervento non avesse affermato che durante le lunghe discussioni in sede di Commissione, di comitati e sottocomitati, la presenza del Governo non si è estrinsecata con dichiarazioni di volontà politica. Onorevole Servello, senza voler far polemica, posso dirle che questo non corrisponde a verità ed ella stesso me ne darà atto. Infatti il testo unificato delle proposte di legge Fracanzani e Girardin è scaturito da una scelta precisa, che ha avuto l'assenso del Governo; e mi pare che non vi sia migliore dichiarazione di volontà politica di quella compiuta in quella sede.

Dopo questa precisazione, devo dire che aderisco alla tesi avanzata dall'onorevole Alesi per la parte che mi compete come rappresentante del Governo. Non ho avuto certo la possibilità di un esame coordinato degli emendamenti presentati stamane dal gruppo liberale, ma, per l'economia dei lavori, vorrei pregare il « Comitato dei nove » di soffermarsi su alcuni rilievi che il Governo esprime in

riferimento agli articoli 1 e 4 del nuovo testo. Il Governo riterrebbe opportuno che la formulazione della lettera b) dell'articolo 1 fosse la seguente: « L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, senza il preventivo assenso degli organi regionali ».

Desidero spiegare il motivo di questa modificazione.

MANCUSO. Questo sconvolge tutto il significato della norma.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Cercherò di chiarirla ora. Ci si chiede se sia utile alla pubblica amministrazione il totale divieto di una libera contrattazione fra privati in merito ai cosiddetti contratti di escavazione. A questo punto basta porre mente all'ostacolo rappresentato da una simile disciplina restrittiva rispetto ad eventuali, necessarie operazioni di ristrutturazione aziendale e, direi, financo nell'ambito dello stesso gruppo. Parrebbe dunque più opportuno disciplinare l'approvazione da parte della competente autorità di ogni cessione dell'autorizzazione, prevedendo un'approvazione, ovviamente da accordarsi o rifiutarsi, non già sul metro superficiale del carattere oneroso proprio di quel negozio giuridico, bensì su positivi requisiti, di opportunità e di generale interesse economico.

Mi pare poi che, sempre all'articolo 1, lettera f), sarebbe opportuno fare iniziare il capoverso in questo modo: « Quando il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul fondo o un loro avente causa non richiedono l'autorizzazione di ricerca o di coltivazione ».

Per quanto poi concerne l'articolo 4, sarebbe opportuno, a parere del Governo, formularlo così: « La autorizzazione di ricerca o coltivazione è assentita nell'ordine al proprietario del suolo e al titolare di altro diritto reale sul fondo o ai loro aventi causa ». Ciò perché l'autorizzazione di ricerca o di coltivazione, togliendo un limite all'esercizio di un diritto, non può che essere richiesta dal proprietario o da altro titolare di diritto reale. E a tal proposito è opportuno anche tener presente che è frequente lo sfruttamento di cave da parte di affittuari di terreni. E per questo che si rende opportuna una modifica di questo tipo.

Prima di concludere, vorrei dire che per altri articoli, che non ho potuto sottoporre

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

ad un più approfondito esame e per i quali non ho potuto fare un'azione di coordinamento, mi riservo domani, in sede di « Comitato dei nove » di far conoscere il pensiero del Governo.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

SERVELLO. Vorrei sapere, tramite la cortesia della Presidenza, per quale motivo non siamo onorati della presenza del ministro competente.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, alla sua domanda mi sembra sufficiente rispondere che il dibattito è stato costantemente seguito dal sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione alle sottolocate Commissioni permanenti in sede legislativa della seguente proposta di legge, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92:

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):

ROGNONI ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (già approvata dalle Commissioni riunite IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione del Senato, nuovamente modificata dalle Commissioni riunite IV e XIII della Camera e modificata ancora dalla XI Commissione del Senato) (229-D).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Utilizzazione del personale degli enti edilizi soppressi » (3805) (con parere della V, della IX e della XII Commissione);

« Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio di valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (3828) (con parere della V Commissione);

alla II Commissione (Interni):

« Adeguamento del fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3768) (con parere della V Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee » (approvato dalla III Commissione del Senato) (3780) (con parere della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

EVANGELISTI e TROMBADORI: « Norme per il riconoscimento della autenticità delle opere d'arte contemporanea » (3693) (con parere della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

Senatori CIPELLINI ed altri: « Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (3797) (con parere della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

Senatore BUCCINI: « Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (3754), con modificazioni;

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla concessione dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (3591).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PISTILLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Annunzio di una risoluzione in Commissione.

PISTILLO, *Segretario*, legge la risoluzione in Commissione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 26 giugno 1975, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Mancinelli, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 206);

— *Relatore:* Revelli;

contro il deputato Saccucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 305-

302 in relazione all'articolo 284 del codice penale (cospirazione politica mediante associazione e istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato); all'articolo 284 del codice penale (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); agli articoli 56, 61, nn. 2 e 10, 112, n. 1 e 2, e 605 del codice penale (tentato sequestro di persona); 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione abusiva di armi); 61, n. 2, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, del codice penale (furto) (doc. IV, n. 215);

— *Relatore:* Galloni.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— *Relatore:* Girardin.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottate a Lussemburgo il 21 aprile 1970 (3620);

— *Relatore:* Salvi;

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 (3550);

— *Relatore:* Elkan.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (2698);

— *Relatore:* Boffardi Ines.

6. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:*

BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei pro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

duttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (3235-2208-B);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 (3621);

Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori, e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 (*approvato dal Senato*) (2540);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIM), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'ufficio centrale degli Stati partecipanti alle convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) (*approvato dal Senato*) (3105).

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778);

PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

8. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale

delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La XIII Commissione,

considerato che la legge 3 giugno 1975, n. 160, entrata in vigore il 5 giugno 1975 il cui articolo 24 modifica la soglia di invalidità pensionabile non contiene norme transitorie, salvo per quanto riguarda l'istituto della revisione amministrativa della pensione;

che pertanto per l'articolo 11 delle preleggi la nuova soglia è applicabile solo per i nuovi rapporti assicurativi sorti a partire dall'entrata in vigore della nuova legge;

che il diritto a pensione di invalidità sorge con la domanda amministrativa di cui all'articolo 62 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1827;

che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già ritenuto che in caso di spostamenti di decorrenza resta fermo il requisito contributivo di un anno nel quinquennio intercedente la domanda amministrativa stessa;

ribadisce

la volontà del Parlamento che unanimemente ha inteso esprimersi per la irretroattività della norma nel senso che la nuova soglia di invalidità pensionabile dei due terzi trovi applicazione solo per le domande amministrative di pensioni di invalidità presentate a partire dal 20 giugno 1975 e non per le domande amministrative presentate in precedenza, indipendentemente dalla data in cui in sede amministrativa e giudiziaria sia stata stabilita la decorrenza della pensione, per aggravamento o infermità sopravvenuta.

(7-00024) « COCCIA, GRAMEGNA, NOBERASCO, POCHETTI, DI GIULIO, BACCALINI, ALDROVANDI, BIAMONTE, FURIA, GARBI, MICELI VINCENZO, ZOPPETTI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RAICICH E TESSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda procedere nelle forme dovute all'annullamento dell'incredibile decreto del

rettore dell'università di Perugia (n. 499 del 13 giugno 1975) che sospende « dal compiere atti di carriera scolastica tutti gli studenti greci iscritti a quella università finché i medesimi non rifonderanno le spese per la sistemazione dei muri della facoltà sporcati, con vernice, di scritte in caratteri dell'alfabeto greco »; l'interrogante ritiene perfino supervacaneo ricordare alla sensibilità giuridica del Ministro, che la responsabilità di ogni e qualsiasi illecito è strettamente personale e non può, se non in una concezione arcaica del diritto, estendersi a una intera « nazione universitaria », giacché le presezioni di responsabilità collettiva non possono surrogare le responsabilità individuali e l'indagine su di esse, quando nel caso in esame le scritte possono essere anche opera che un cittadino non greco che conosca l'alfabeto greco, o di qualche studente greco e non dell'intera etnia greca residente a Perugia e composta di singoli individui, tutti indiscriminatamente colpiti nei loro diritti civili e accademici dall'arbitrario decreto del rettore. (5-01058)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'entità dei movimenti che, all'interno delle caserme, promuovono azione di eversione contro le forze armate della Repubblica italiana;

in particolare, i mezzi di cui dispongono, da chi li ricevono, le forze politiche che stanno alle loro spalle. (5-01059)

SEGRE, CARDIA, CORGHI, BOTTARELLI, FIBBI GIULIETTA E TROMBADORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo italiano sulle conclusioni della conferenza di verifica che ha riunito a Ginevra gli Stati aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare, e l'atteggiamento assunto dalla delegazione italiana. (5-01060)

SEGRE, SANDRI, CARDIA, CORGHI, BOTTARELLI, FIBBI GIULIETTA E TROMBADORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, all'inizio del semestre in cui l'Italia eserciterà la presidenza del Consiglio dei ministri della CEE, gli orientamenti generali che il Governo intende seguire e, in particolare, quali iniziative specifiche intenda assumere per la convocazione della Conferenza economica e sociale con la partecipazione, oltretutto dei ministri com-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

petenti, dei ministri titolari dei dicasteri economici e finanziari e delle organizzazioni sindacali, come inizialmente sostenuto anche dai rappresentanti del Governo italiano alla Conferenza tripartita del dicembre 1974. (5-01061)

TESSARI, D'ALEMA, ASTOLFI MARUZZA, BALLARIN, Busetto, BORTOT, FEDERICI, LAVAGNOLI, PELLIZZARI, PEGORARO e PELLICANI GIOVANNI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano stati informati dei gravi fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 giugno 1975 nella città di Treviso e precisamente della visita notturna compiuta da tre presidenti di seggio accompagnati solo dallo scrutatore o rappresentante di lista della DC nei rispettivi seggi dopo la chiusura formale del seggio al termine della prima giornata degli scrutini elettorali.

In tutti e tre i seggi (siti rispettivamente in località San Giuseppe, Villaggio S. Liberale e in Via Caccianiga di Treviso) sono stati nottetempo rotti i sigilli nonostante la presenza delle forze dell'ordine preposte alla guardia del seggio. Informati — nel corso della stessa notte — prefettura, questura e comando gruppo carabinieri del-

la città, si è avuta una risposta minimizzatrice anche quando è stata formalizzata la denuncia alla procura a carico dei tre presidenti, di uno dei quali si è avuta prova — nel corso del sopralluogo della polizia — che aveva rotto i sigilli e poi, a operazione ultimata, aveva risigillato tutto con sigilli precostituiti il giorno prima con la firma di tutti gli scrutatori, ovviamente mancanti durante la spedizione notturna.

Al di là dell'iter giudiziario intrapreso dalla procura di Treviso a carico dei tre presidenti di seggio, gli interroganti chiedono di conoscere quali indagini si intendano fare o siano già state fatte, per accertare eventuali responsabilità che vi possano essere state nella carente tutela del corretto funzionamento delle operazioni elettorali. (5-01062)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è esatto che il generale Maletti Giandelio e il capitano Labruna Antonio sono stati indiziati di reato;

in caso affermativo per conoscere i motivi per i quali sono stati mantenuti al loro posto, dando loro tutte le possibilità di inquinare le prove. (5-01063)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PANI, MARRAS, CARDIA E BERLINGUER GIOVANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia il suo giudizio sulle cause che hanno portato alla tragica morte di tre operai nel cantiere della impresa Chintubi operante come azienda esterna dell'ANIC di Ottana (Nuoro).

Per sapere se ritenga di dover disporre con urgenza una accurata inchiesta per accertare se siano state osservate da parte dell'azienda tutte le norme di sicurezza e se agli operai dipendenti dell'azienda Chintubi vengano richieste prestazioni diverse dalle mansioni per le quali sono stati assunti.

Per sapere, infine, se ritenga di dover assumere con urgenza l'iniziativa di operare un severo controllo sul rispetto delle norme di sicurezza in tutti i cantieri e in tutte le fabbriche di Ottana. (4-13877)

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire di fronte alla grave situazione in cui si trova la scuola media Dino Compagni a Firenze; risulta infatti che essa già ora comprende 38 classi, alloggiate in un prefabbricato, con più di novecento ragazzi, con dimensioni cioè ampiamente superiori a quella media di 15-24 classi che le norme vigenti indicano come idonea perché la scuola media possa svolgere la sua azione educativa sul territorio in modo adeguato; risulta altresì che il gettito delle nuove prime sarebbe di circa 360 alunni cui dovrebbero sommarsi i 31 bocciati delle prime precedenti, con un aggravamento ulteriore della già complessa situazione organizzativa della scuola;

l'interrogante desidera conoscere se il Ministero non ritenga opportuno disporre, con gli opportuni accorgimenti, in primo luogo una più equilibrata distribuzione dei nuovi iscritti, utilizzando le scuole medie viciniori ed evitando comunque il minacciato ricorso al sovraffollamento delle singole classi della Compagni fino a 28-30 alunni per classe in deroga alle norme vigenti per la scuola media inferiore, consentendo inoltre quell'ipotesi almeno parziale di attuazione del tempo pieno che gli organi com-

petenti della Compagni hanno avanzato, e se non intenda favorire contestualmente la ricerca di nuovi locali per la popolazione scolastica eccedente, locali che anche in via provvisoria, in attesa della disponibilità di nuovi edifici scolastici veri e propri, rendano meno disagiata l'esercizio del diritto-dovere allo studio, oggi e tanto più domani pregiudicato dalla grave inadeguatezza delle strutture edilizie, con le relative e ben prevedibili conseguenze sul piano del rendimento scolastico e del tasso di selezione.

(4-13878)

RAICICH. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere per quali motivi da lungo tempo è sospesa la pubblicazione dell'annuale *Bollettino bibliografico delle opere moderne straniere*, che, ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento delle biblioteche pubbliche statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1501 del 1967), deve essere redatto dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma e poi distribuito gratuitamente ai principali istituti culturali della Repubblica.

Come intende intervenire per sollecitare la ripresa della pubblicazione del sopra citato bollettino e dell'arretrato più che decennale ormai, rispondendo alle esigenze dei ricercatori e degli studiosi che, essendo inconcepibile qualsiasi autarchia culturale, desiderano, per la serietà degli studi, avvalersi delle pubblicazioni straniere e perciò conoscere tempestivamente quali di esse siano reperibili in Italia e a quali biblioteche possano all'uopo rivolgersi. (4-13879)

MOLÈ. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza del preoccupante disservizio di cui soffrono i collegamenti tra Napoli e Capri e delle conseguenti incidenze negative che le gravi carenze dei collegamenti medesimi arrecano al movimento turistico da e per l'isola di Capri.

In particolare, l'interrogante richiama l'attenzione sul gravissimo episodio verificatosi la sera di venerdì 30 maggio 1975, e cioè alla vigilia di un lungo ponte festivo coincidente con la domenica 1° giugno e con la festa della Repubblica del 2 giugno. Il treno rapido n. 95, proveniente da Milano, è giunto alla stazione di Napoli Mergellina con un ritardo di oltre un'ora. Nonostante sia notorio che su tale treno viag-

giano turisti poi diretti alle isole di Capri e di Ischia (questa è infatti la ragione dell'arrivo alla stazione di Napoli Mergellina), le società che esercitano il servizio di aliscafi per Capri non hanno ritenuto doveroso predisporre una corsa in coincidenza con l'arrivo ritardato del predetto treno (magari attraverso il ritardo della partenza dell'ultima corsa di aliscafi), costringendo così i viaggiatori in arrivo da Milano, Bologna, Firenze e Roma a pernottare a Napoli.

Ma l'episodio più scandaloso si è verificato presso la biglietteria della Società aliscafi del Tirreno, ove un quanto mai solerte ed arrogante impiegato ha prima fatto balenare la possibilità di una corsa straordinaria (qualora si fosse raggiunto il numero di una trentina di viaggiatori), successivamente ha richiesto — per la corsa straordinaria medesima — un compenso globale di 150.000 lire ed infine, di fronte alla titubanza degli interessati, che non intendevano soggiacere ad un vero e proprio ricatto oltre che ad un esborso eccessivo, ha ulteriormente rincarato le sue richieste — a qualche minuto di intervallo dalla precedente richiesta di lire 150.000 — pervenendo, in modo del tutto arbitrario, a fissare in lire 200.000 il corrispettivo della corsa straordinaria ed altresì minacciando, con sempre maggiore arroganza, ulteriori aumenti del prezzo, qualora i viaggiatori non avessero preso una decisione immediata. La conclusione di tale ridicolo, illegittimo ed arbitrario « patteggiamento » è stata che dieci persone si sono dovute sobbarcare la spesa di 20.000 lire *pro capite* (pari al costo di 10 volte il biglietto normale) per essere trasportati da Napoli a Capri.

L'interrogante desidera sapere: 1) se il comportamento dell'impiegato della Società aliscafi del Tirreno sia stato legittimo o se integri invece la fattispecie di un vero e proprio abuso di potere; 2) quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di inconvenienti, quali quello qui denunciato, che si risolvono ancora una volta nel gettare il discredito su una delle industrie, quella del turismo, che dovrebbe essere invece particolarmente curata e favorita specie nel Mezzogiorno. (4-13880)

DE LORENZO. — *Al Ministro per la ricerca scientifica ed ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti s'inten-

de adottare contro la Richardson-Merrell S.p.A., la quale, sopprimendo ogni attività di ricerca, sta per disperdere un patrimonio di acquisizioni tecnico-scientifiche nel campo delle discipline biomediche, orgoglio e vanto di Napoli.

Al Ministro per i beni culturali ed ambientali in particolare l'interrogante rivolge un pressante appello affinché la biblioteca scientifica dell'azienda, che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, non vada dispersa, ma resti a disposizione di tutti gli studiosi.

Al Ministro della sanità, infine, l'interrogante chiede se, nello spirito della riforma sanitaria, possa configurarsi l'esistenza di un'azienda farmaceutica completamente priva di ricerca e se ritenga opportuno disporre la revoca dell'autorizzazione a produrre, qualora non dovesse ristabilirsi la normale attività dell'azienda e non si revocassero i provvedimenti a carico del personale dipendente. (4-13881)

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere urgentemente quali provvedimenti intendono adottare nei confronti della Richardson-Merrell SpA che, contravvenendo a precisi impegni sottoscritti presso l'assessorato al bilancio e programmazione economica della regione Campania, ha improvvisamente disposto 381 licenziamenti a carico di dirigenti, impiegati ed operai.

La Richardson-Merrell è l'unica azienda farmaceutica a ciclo integrale operante nel Mezzogiorno d'Italia e l'unica che disponga di un qualificato centro di ricerca, composto da docenti e laureati internazionalmente noti e che ha usufruito di rilevanti finanziamenti a tasso agevolato ed a fondo perduto. A tal proposito si fa osservare che i finanziamenti chiesti ed ottenuti comportavano l'impegno ad aumentare i livelli occupazionali. D'altro canto, i recenti provvedimenti economico-finanziari disposti dal Governo, quali riduzione dei tassi bancari, aumento del prezzo dei farmaci e recupero di crediti ospedalieri, hanno notevolmente alleggerito il carico economico di un'azienda che per volume di fatturato e diffusione di prodotti non manifesta segni di crisi.

L'interrogante fa presente che non è ulteriormente ammissibile aggravare il qua-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

dro già desolante della disoccupazione napoletana, che copre da sola un quarto dell'intera disoccupazione nazionale.

L'interrogante chiede, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio, per la ricerca scientifica, della sanità, del lavoro e con il Ministro per il coordinamento con le regioni, promuova con ogni urgenza tutti quei provvedimenti idonei, perché la vicenda della Richardson-Merrell venga risolta in armonia con i principi di tutela dell'occupazione e dell'avvio della riforma sanitaria.

(4-13882)

ALOI. — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di particolare precarietà in cui versano le strutture sanitarie aeroportuali, con conseguente pregiudizio dell'assistenza medica ai passeggeri ed al personale di volo in transito.

Per sapere se è allo studio dei rispettivi Ministeri, nell'ambito delle loro competenze, il potenziamento del personale paramedico, in atto carente in quasi tutti gli aeroporti italiani.

Per sapere, infine, quali idonee iniziative intendano prendere in favore degli esercenti il servizio sanitario aeroportuale, le cui condizioni giuridico-economiche sono in uno stato di precarietà tale, che le relative norme, che disciplinano la materia, non prevedono neanche il diritto alla retribuzione delle ferie ed all'indennità di liquidazione.

(4-13883)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di legittima reazione degli insegnanti elementari per la mancata previsione, nell'ordinanza ministeriale vigente, di punti 2, a favore di quegli insegnanti che abbiano prestato ininterrotto servizio, in qualità di titolari, oltre il quinquennio.

Per sapere se ritenga opportuno e necessario integrare l'attuale ordinanza ministeriale, introducendo nella tabella di valutazione, alla lettera C, la disposizione, già inclusa nell'ordinanza ministeriale n. 345 del 14 dicembre 1972, secondo la quale per ogni anno di effettivo, ininterrotto insegnamento quale titolare, oltre il quinquennio, nell'attuale comune di titolarità, la valutazione del servizio è maggiorata di punti 2.

(4-13884)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* —

Per conoscere i motivi per i quali le autorità di Governo, gli enti locali di Pisa, i sindacati, pur essendo a conoscenza che la Liquigas ha deciso da tempo di ridimensionare il settore delle ceramiche, con ciò chiudendo lo stabilimento della Richard Ginori di Pisa, abbiano tenuto la notizia nel cassetto, con ciò favorendo la manovra di un gruppo finanziario, il cui unico interesse non è l'attività industriale, ma manovrare e far girare denaro, pompandolo dalle casse dello Stato sotto i pretesti più vari.

Per sapere i motivi per i quali, sia le autorità di Governo, sia gli enti locali, sia i sindacati, stiano assecondando la manovra di questa « finanziaria » camuffata in società per azioni che, sotto il pretesto di rimodernare gli impianti di alcuni stabilimenti, chiede un pesante prestito allo Stato, in aggiunta a quelli già avuti, prestito da gettare nell'industria petrolifera con la produzione di quelle bioproteine per alimentazione animale, bioproteine che già l'Istituto superiore di sanità ha classificate come nocive alla salute dell'uomo, in quanto portatrici di cancro.

Per conoscere su quale base e su quali elementi le autorità di Governo, gli enti locali, e i sindacati abbiano potuto prendere in considerazione la proposta della Liquigas di dar vita in Pisa ad uno stabilimento fabbricante catalizzatori di porcellana, quando già la stessa Richard Ginori produce questo materiale a Livorno coprendo il fabbisogno del mercato; con ciò smentendo nei fatti quello che afferma a parole, e cioè di dar vita a Pisa ad uno stabilimento capace di assorbire le attuali maestranze che attualmente, sempre alle dipendenze della Richard Ginori, lavorano nel complesso di San Michele degli Scalzi.

Per conoscere quali richieste sono state avanzate dalla Liquigas in ordine all'utilizzo del terreno su cui ora insiste la fabbrica.

Per conoscere, infine, i motivi per i quali si è consentito che la Liquigas, pur di distribuire quattrini agli attuali amministratori con il liquidare attività produttive, smobilitalse il patrimonio di tecnici, un tempo vanto della ceramica italiana, disperdendo, con questo patrimonio umano, le possibilità che il settore della ceramica

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

riprendesse vigore contro le interessate e non fondate affermazioni di una sua irri-versibile crisi. (4-13885)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che per la campagna agricola 1975-76 i distributori dei fertilizzanti e la Montedison non accettano, da parte degli agricoltori e delle cooperative agricole, ordini di concimi fosfatici semplici, in quanto la Montedison sembra avere intenzione di togliere dal commercio interno il perfosfato minerale, determinando con tale decisione, gravi preoccupazioni nel mondo agricolo.

Considerato che tale fertilizzante riveste per l'economia agricola della Sicilia e di altre regioni meridionali una importanza fondamentale per la concimazione delle leguminose da granella e da foraggio (fava, veccia, pisello, ecc.) colture tradizionali ed insostituibili ai fini della rotazione agraria in ambiente caldo-arido come quello isolano e meridionale; tenuto presente l'importanza della produzione in questione, utilizzata principalmente per l'alimentazione del bestiame, in mancanza nel sud di foraggi verdi per buona parte dell'anno; valutato che l'importazione dall'estero di veccia da seme e di fava è in crescendo (vedi statistiche importazioni) con danno per la bilancia dei pagamenti; rilevato che i concimi fosfatici non sono sostituibili con altri fertilizzanti semplici o complessi, sia per l'elevato costo, sia per le caratteristiche fisiologiche delle leguminose e per la qualità dei terreni agricoli meridionali, ricchi di potassio, e quindi non bisognevoli di concimi con azoto e potassio quali sono gli azotati o i complessi in genere; constatato che già nella campagna 1974-75, a causa di una ridotta produzione e distribuzione di fosfatici, molti agricoltori sono stati costretti ad effettuare la semina delle leguminose senza l'indispensabile fertilizzante fosfatico, con la conseguente riduzione della produzione e della qualità; l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro ritenga adottare:

a) per evitare che si ripetano o si aggravino i fenomeni di mancata produzione di fosfatici e dell'imboscamento del prodotto che provoca il rialzo del prezzo al consumo, l'agitazione dei contadini e viva tensione nella campagna;

b) quali iniziative intenda prendere per assicurare la continuità della produzione e della distribuzione specie alle cooperative agricole, tenuto presente che la produzione dei fosfatici è monopolio quasi esclusivo della Montedison;

c) quali interventi ritenga proporre al fine del blocco della esportazione di detti prodotti se prima non vengano garantite le richieste degli agricoltori italiani. (4-13886)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nonostante l'accresciuta richiesta da parte degli allevatori specie meridionali di alimenti e foraggi ricchi di proteine come la fava e la veccia, non è stato possibile programmare e incrementare le coltivazioni di tali piante a causa della incertezza del mercato dei fertilizzanti fosfatici, con gravi conseguenze per gli allevamenti e per i redditi degli agricoltori.

Considerato che in alcune aree geografiche meridionali la suddette colture non trovano alternative; tenuto presente che le iniziative ministeriali per l'incremento del patrimonio zootecnico, rischiano di non trovare rispondenza in Sicilia e nel Mezzogiorno se vengono meno questi fondamentali alimenti, usati sia direttamente nell'alimentazione tradizionale del bestiame meridionale, sia in miscela con altri mangimi; l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro ritenga adottare:

per assicurare agli agricoltori il regolare rifornimento dei concimi fosfatici, messo in pericolo dalle allarmanti notizie di eliminazione dal mercato interno dei prodotti fosfatici;

per proporre in sede comunitaria l'integrazione sul prezzo delle fave e della veccia che rivestono, nell'ambiente meridionale, carattere indispensabile per la rotazione agraria biennale a cui sono soggetti i terreni coltivati a grano duro. (4-13887)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per conoscere come mai non sia stato ancora emanato, a distanza di ben tre anni, il decreto di classifica degli uffici locali e agenzie.

Ove si consideri che detto decreto deve avere effetto dal 1° aprile 1973 e che, a norma dell'articolo 9 del decreto del Pre-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

sidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel 1977 dovrà essere disposta la raccolta dei dati del traffico dell'esercizio 1976 per la nuova classifica che dovrà andare in vigore con effetto 1° aprile 1977, l'interrogante chiede di sapere quando sarà emesso il decreto relativo alla classifica relativa ai dati del traffico dell'esercizio 1971 e quali provvedimenti vogliono adottare per evitare l'inconcepibile ritardo in atto verificatosi. (4-13888)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai non sono stati utilizzati i cinquecento milioni destinati all'acquisto di locali ove ubicare i nuovi uffici poste e telegrafi del comune di Palermo.

L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere quali disposizioni il Ministro intende emanare e quali provvedimenti voglia adottare in merito a tale ritardata spesa ove si consideri che a Palermo non sembra possibile attivare gli uffici poste e telegrafi di nuova istituzione per mancanza di locali e che parecchi degli stessi devono essere ubicati in zone ove esiste una notevole attività edilizia ed inoltre che è stato offerto all'Amministrazione poste e telegrafi, per l'acquisto, un locale ove trasferire l'ufficio di Partanna Mondello, attualmente in ambienti igienicamente non agibili. (4-13889)

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in che modo si intende intervenire nei confronti dell'ONPI affinché quegli uffici diventino più rispondenti alle esigenze dei pensionati i quali per ottenere una qualsiasi prestazione da parte dell'opera debbono attendere lunghi e lunghi mesi e qualche volta anche degli anni.

Per ottenere l'ammissione in una casa di riposo il tempo di attesa non è mai inferiore a 2 anni; per ottenere l'assegno funerario il tempo di attesa non è mai inferiore a 3 anni.

È il caso della signora Scannapieco Maria vedova del pensionato De Rosa Umberto, per la quale la sede INPS di Salerno fin dal 15 luglio 1974 (elenco n. 17) ha trasmesso la documentazione per l'assegno funerario e, nonostante che l'interessata abbia inviato ben 12 istanze al presidente dell'ente, ancora non ha ottenuto le poche lire

che le competono e, quel che è ancora peggio, non ha mai ricevuto una riga di risposta alle sue giuste e cortesi sollecitazioni.

La signora Scannapieco risiede in Salerno alla via Lucio Petrone n. 3. (4-13890)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per pensione intestata all'invalido civile di guerra Fortunato Giovanni, nato il 2 febbraio 1914, residente in Giffoni Sei Casali (Salerno).

Il signor Fortunato il 7 novembre 1974 è stato sottoposto a visita medica presso l'ospedale militare di Pozzuoli (Napoli). (4-13891)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica per pensione di servizio richiesta dall'ex agente di questura Iaquinandi Luigi, nato in San Marzano sul Sarno il 1° novembre 1953 e residente in San Marzano sul Sarno (Salerno) alla via Zaccagnuoli n. 44.

Il signor Iaquinandi è invalido per malattia contratta in servizio e per causa di servizio. (4-13892)

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che l'INADEL per la liquidazione dei premi di fine servizio spettante agli assicurati lascia passare alcuni anni causando quindi il giusto malcontento fra gli aventi diritto — lo stato della pratica intestata all'ex vigile urbano del comune di Salerno signor Savastano Alfonso (posizione n. 410207/14763/74), residente in Salerno alla via Torrione n. 9. (4-13893)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica n. 482186 intestata al signor Daniele Antonio nato nel 1915 residente in Nocera Inferiore (Salerno) il quale, visitato nel 1973, attende l'assegno di incollocabilità. Per lo stesso si sa che è stato predisposto il provvedimento concessivo e trasmesso con elenco 973285 del 7 dicembre 1974 al comitato di liquidazione.

Si chiede inoltre quale iniziativa si vorrà prendere per la sollecita definizione della stessa pratica. (4-13894)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica intesa ad ottenere la pensione con i benefici derivanti dalla legge n. 336 intestata al signor Gentile Francesco nato il 22 ottobre 1907 già segretario comunale e ora residente in Catanzaro alla via Schipa n. 112.

Il signor Gentile fra l'altro attende, dagli istituti di previdenza, i benefici derivanti dalla invalidità regolarmente riconosciuta contratta in servizio e per causa di servizio.

In considerazione delle precarie condizioni di salute dell'interessato si vuol conoscere quale provvedimento verrà adottato per la sollecita definizione della pratica.

(4-13895)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per la concessione della pensione, da parte degli istituti di previdenza, riguardante i sottonotati ex lavoratori:

Anfuso Giovanni, già dipendente dal comune di Pontecagnano (Salerno) e per lui, ora deceduto, alla vedova signora Marotta Luisa;

Avigliano Rita, già dipendente dall'ospedale civile Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno);

Giannattasio Filippo, già dipendente della centrale del latte di Salerno e per lui, ora deceduto, alla vedova signora Esposito Sofia;

Cioffi Antonio, già medico condotto di Salerno;

Avallone Giuseppe, già dipendente del comune di Salerno;

Evaristo Fiorentino, già dipendente del comune di Salerno.

Quali decisi provvedimenti saranno adottati per la sollecita definizione delle pratiche.

(4-13896)

BIAMONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che all'interrogazione n. 4-13292 è stata data evasiva risposta eludendo la precisa richiesta dell'interrogante —

1) da quale fonte verrà finanziata e in quale esercizio la spesa verrà impegnata per il completamento dell'ospedale regionale di Salerno, dell'ospedale zonale di Polla e

Sapri e dell'ospedale provinciale di Nocera Inferiore;

2) il giudizio in merito al sistema con il quale un ente pubblico, la Cassa per il mezzogiorno, ha dato comunicazione dell'avvenuto finanziamento;

3) gli estremi del provvedimento con il quale viene di fatto emesso decreto di accreditamento delle somme da impiegare per le opere ospedaliere di cui sopra.

(4-13897)

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato di quali energiche, effettive e decisive misure si vorranno adottare affinché l'INADEL con doverosa tempestività proceda alla liquidazione del premio di fine servizio spettante ai lavoratori collocati in quiescenza.

Anni di attesa, spese postali, viaggi a Roma, file negli uffici dell'INADEL sono duri prezzi che pagano gli assicurati (salvo i pochi protetti dai soliti potenti) prima di poter riscuotere il sempre più svalutato premio.

Si citano alcuni esempi (ma sono pochissimi rispetto alla realtà) di ex lavoratori che almeno da un anno e mezzo attendono la sospirata liquidazione.

Gli interessati hanno rivolto ripetute preghiere al direttore generale dell'INADEL ma questi nonostante le attrezzatissime segreterie non si è mai compiaciuto di dare un cenno di risposta agli umili lavoratori:

Anfuso Giovanni ora deceduto e per lui agli eredi Marotta Luisa residente in Pontecagnano (Salerno);

Del Duca Salvatore già dipendente del comune di Salerno e nella stessa città residente al Largo Santoro n. 3;

Ferrara Mario ora deceduto e per lui alla vedova Caci Anna residente in Salerno alla via S. Robertelli, 19;

Ristello Michele già dipendente del comune di Eboli dove risiede alla via Europa, 2;

Landi Ernesto già medico condotto di Salerno dove risiede alla via De Filippis, 43;

Evaristo Fiorentino già dipendente dal comune di Salerno;

Delle Mura Nicola già dipendente dal comune di Nocera Inferiore dove risiede in via Prolungamento Garibaldi n. 137.

(4-13898)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

GRILLI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere perché a distanza di otto mesi dalla data del collocamento in quiescenza, e ad un anno dalla data del suo pieno collocamento anticipato a riposo, al dottor Carlo Minetti non vengono ancora versati dalla CPSEL acconti di pensione e se è possibile che la Camera di commercio di Isernia, la quale ha rappresentato al Ministero le proprie difficoltà di bilancio, non provveda alla liquidazione di anticipi di pensione. (4-13899)

FLAMIGNI E DONELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'elenco dei direttori della scuola superiore di polizia dal 1948 ad oggi;

per sapere in base a quali titoli accademici e speciali requisiti è avvenuta la nomina di ciascun direttore in modo di poter verificare l'ottemperanza della seguente norma contenuta nel Regolamento della scuola: « Il direttore della scuola è scelto fra i professori di università o di Istituto superiore che abbiano speciale competenza in materia di polizia scientifica » (articolo 2 decreto ministeriale 17 luglio 1920). (4-13900)

GIRARDIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per far sì che i lavoratori, che vengono designati quali componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative, abbiano, da parte dei datori di lavoro, lo stesso trattamento previsto per le elezioni politiche.

Risultando che alcuni enti sono orientati a realizzare una tale giusta parificazione, la discriminazione lamentata mette ancor più in disagio e difficoltà quei cittadini lavoratori che devono adempiere ad una così delicata ed importante funzione pubblica. (4-13901)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che trattasi di pratiche di pensione inoltrate da alcuni anni e che, richieste informazioni circa il loro stato di trattazione non è stato possibile ottenerle — quali motivi ne hanno determinato il ritardato disbrigo e qual è l'attuale iter delle seguenti pratiche:

1) Bini Italo classe 1901 posizione numero 9058673 residente a Empoli, via Duprè

52, pratica inoltrata il 29 settembre 1971, sottoposto a visita medica a Firenze il 4 dicembre 1973 con proposta 6ª categoria più cura per anni due;

2) Vigni Giuseppe posizione n. 1034369 residente a Empoli, via Colombo 63, sottoposto a visita medica a Firenze il 28 agosto 1974 con proposta 7ª categoria più assegni di cura a vita;

3) Corsoni Egisto classe 1893, posizione n. 85235/5 reversibilità del fratello Enrico, residente a Castelfiorentino, via Zuccherificio 3;

4) Annina Campinoti in Bartolucci, posizione n. T.V. 44106 ric. 711104 El. 2859, residente a Castelfiorentino, via Virvè 80;

5) Maggini Dino, residente a Montelupo Fiorentino, via Fibbiana 20, sottoposto a visita medica a Firenze il 6 ottobre 1972 con proposta 4ª categoria;

6) Brotini Giovanni, posizione numero 1142296/D sottoposto a visita presso la commissione medica di Firenze il 6 luglio 1973 con proposta 8ª categoria a vita;

7) Mangani Lorenzo residente a Empoli, via F. Carrucci 22, posizione n. 2016952 a visita presso la C.M.S.;

8) Vanni Nello, residente a Castelfiorentino, via Petrotti cascina 47, sottoposto a visita medica a Firenze presso l'ospedale militare il 27 agosto 1973;

9) Francioni Cesare, posizione numero 1251680, residente frazione Specchio (Vinci), sottoposto a visita presso l'ospedale militare di Firenze il 24 luglio 1970 con proposta della 7ª categoria;

10) Ciardi Andrea, classe 1927, residente a Montelupo Fiorentino via del Piano 12, sottoposto a visita medica ospedale militare di Firenze con proposta della 2ª categoria e assegni di cura rinnovabili per 2 anni;

11) Biondi Giulio residente a Empoli via Repubblica invia, domanda per pensione della moglie Bruni Gina classe 1901 deceduta il 15 luglio 1944 a seguito mitragliamento aereo in località Spicchio (Vinci).

12) Vergioli Luciano, posizione numero 9069955, residente via Villina Candeli 15 Bagno a Ripoli (Firenze). Domanda del luglio 1972;

13) Guasti Assunta madre defunto militare Toccafondi Raffaello, posizione numero 813545/10, residente frazione Tinaia (Empoli);

14) Fiaschi Giulietta ved. Giulietti residente via Palaia (Montefoscoli) ricorso 601518 già prodotto dal marito morto 15 settembre 1972 relativo al figlio Umberto;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

15) Sarti Aldo, ricorso alla Corte dei conti n. 767048, residente a Signa (Firenze). Documentato le particolari gravità delle proprie condizioni di salute;

16) Del Bono Norma, ricorso alla Corte dei conti n. 804583, residente a Mantollese Chiusi. Documentato il precario stato di salute;

17) Inzitari Matteo, classe 1901 residente Firenze, ricorso avverso alla proposta di tre annualità di 8° categoria della commissione medica di Firenze nel 1950. (4-13902)

GIOMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere in che modo intenda intervenire per sanare il deficit della SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali di Milano) che ormai si aggira sui 10 miliardi di lire.

Secondo fonti di stampa milanesi pare infatti che la responsabilità di tale insostenibile stato di cose debba ricadere sul Ministro dei trasporti. (4-13903)

ANGELINI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere gli organici attualmente in vigore dei sottufficiali dell'aeronautica militare distinti per grado e per conoscere inoltre la consistenza dei relativi ruoli;

per sapere inoltre, tenuto conto del legittimo malcontento che si manifesta tra questo personale militare, quale è la permanenza media, al di là di quella stabilita per legge, nei diversi gradi e quali provvedimenti si intendano prendere per assicurare uno svolgimento di carriera che sia rapportato alle previsioni della legge di avanzamento per rispettare comprensibili ed umane esigenze di personale che ha legato la sua vita professionale alla carriera militare. (4-13904)

ASSANTE, MILANI E CITTADINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intende rispettare l'impegno assunto in Commissione industria di non procedere ad eventuali nuovi aumenti delle tariffe assicurative per la responsabilità civile auto senza aver preventivamente sentito il parere della Commissione stessa. (4-13905)

RAICICH. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quale attività abbiano svolto e intendano svolgere nel corso del 1975, ricorrendo il trentesimo anniversario della liberazione del nostro paese dall'oppressione fascista e nazista, gli Istituti italiani di cultura all'estero, per illustrare con serietà di informazione e con impegno culturale, agli stranieri che tali istituti frequentano, il significato politico, di riscatto intellettuale e morale, che ebbe per il nostro paese la Resistenza e la sua lunga vigilia da Gobetti a Gramsci, da Matteotti a Don Minzoni, da Amendola a Trentin, i valori culturali, il senso di profonda fraternità con gli altri popoli in lotta per la libertà, che quella lotta ebbe a fare emergere;

quali mezzi e documenti a tal uopo il Ministero abbia fornito agli istituti sopra ricordati. (4-13906)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere: se l'invalida civile ed orfana di guerra Elvira Cerini Renzi, nata il 22 agosto 1935 e residente a Como in Via Sagnino n. 38, sia stata inclusa nell'apposito elenco predisposto d'intesa con il sindacato nazionale lavoratori postelegrafonici ai fini dell'utilizzazione diretta come agente postale; quale posizione la stessa occupa nella relativa graduatoria e se, comunque, tenuto conto sia delle difficoltà economiche veramente gravi dell'interessata sia del duplice titolo preferenziale fatto valere, non ritenga opportuno disporre, con ogni sollecitudine, per l'auspicato provvedimento. (4-13907)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali ostacoli si frappongono ancora alla definizione della richiesta di assegno di benemeranza in favore dell'ex combattente della guerra 1915-1918 Pasqualetti Guglielmo, classe 1891, residente a Empoli.

Poiché in un primo momento era stato risposto all'interessato che nessuna domanda era pervenuta all'Ordine di Vittorio Veneto, l'interrogante, a dimostrazione del contrario, trasmise in data 9 novembre 1974 al suddetto Ordine fotocopia della lettera del comune di Empoli con la quale si accompagnava la richiesta della suddetta benemeranza. (4-13908)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

NICCOLAI CESARINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della difesa e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali motivi hanno impedito il completo restauro dell'abitazione del defunto dottor Giuliano Vanghetti posta in località Prunecchio frazione di Vallanova nel comune di Empoli, abitazione dichiarata monumentale e sotto tutela delle Belle arti e del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze. Infatti nonostante la insistente sollecitazione della signora Flora Vanghetti, dopo quattro anni dallo stanziamento di lire dieci milioni per il completamento del secondo lotto di lavori di restauro, non è stato fatto ancora niente, con gravi conseguenze per la famiglia che vi abita la quale non può eseguire i lavori per proprio conto per le ragioni anzidette mentre i soffitti si sono deteriorati e divenuti pericolanti costringendo gli interessati ad ammuccchiare nelle cantine vari oggetti casalinghi e mobili, determinandosi così una situazione insostenibile.

Se considerino necessario ed urgente il loro interessamento per la definitiva restaurazione di detto immobile nell'interesse della famiglia e per la salvaguardia di quel bene culturale. (4-13909)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che nello stabilimento RIV-SKF di Cassino (Frosinone) sussistono condizioni igienico-sanitarie ed ambientali pregiudizievoli per la salute dei lavoratori;

che tali condizioni sono dovute: a) all'uso di prodotti chimici che provocano dermatosi e disturbi all'apparato respiratorio; b) all'inadeguato sistema di areazione dei locali, che determina sbalzi di temperatura con conseguenti processi, per i dipendenti, di bronchite cronica;

che la società si rifiuta di accogliere la richiesta dei sindacati di attuare misure atte ad eliminare le deficienze e gli inconvenienti di cui sopra e di sottoporre a visite periodiche di controllo i lavoratori dello stabilimento;

che gli interventi dell'Ispettorato del lavoro, sollecitati anche da uno degli interroganti, non hanno sortito gli effetti sperati —

se ritenga di disporre con la sollecitudine che il caso richiede una diretta inchiesta al fine di accertare le deficienze di cui sopra e di intervenire, anche coerci-

tivamente, presso la direzione dello stabilimento perché siano adottate misure igienico-sanitarie ed ambientali tali da garantire e salvaguardare la salute dei lavoratori.

(4-13910)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere per quale motivo i locali dell'ex partito fascista delle frazioni di Pagnana, Avane, S. Maria a Ripa nel comune di Empoli e di Lazzaretto nel comune di Cerreto Guidi (Firenze), dopo moltissimi anni dalla richiesta di acquisto da parte di Enti e associazioni per adibirli a scopi sociali, non sono stati ancora ceduti.

Se non consideri opportuno, anche per evitare il completo deterioramento di detti locali, e per soddisfare esigenze locali fortemente sentite, disporre che ciò avvenga nel più breve tempo possibile. (4-13911)

FEDERICI, CHIARANTE E RAICICH. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se erano a conoscenza che, nell'ambito degli Incontri internazionali della danza in corso a Venezia, era stata invitata, a dir poco impudentemente, la compagnia iraniana « Zour-khaneh » guidata da Sciaban Ali Djafari, colonnello della Savak, polizia segreta dello Scià e strumento di repressione.

Il detto colonnello, come è stato ampiamente e seriamente documentato, è noto non certo per doti artistiche ma per i suoi crimini selvaggi contro i democratici del proprio paese in spregio ad ogni regola di umanità e di convivenza civile.

Si fa presente inoltre che la sera del 24 giugno 1975 i citati « ballerini » hanno tentato a più riprese azioni di provocazione e di sfida contro intellettuali, artisti, studenti e cittadini democratici che diffondevano un volantino di informazione su tale assurda presenza nella città democratica e antifascista di Venezia.

In base a tali gravi fatti gli interroganti desiderano conoscere dai Ministri interessati come tale presenza sia potuta avvenire e se si intenda intervenire per fare luce sugli avvenimenti, per l'annullamento immediato degli spettacoli e per l'allontanamento dal nostro territorio nazionale della compagnia. (4-13912)

FURIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono informati che i 180 dipendenti del lanificio Pria di Biella da oltre 12 giorni occupano lo stabilimento in seguito al fatto che la direzione aziendale — dopo aver richiesto e ottenuto il « concordato preventivo » — ha dichiarato di non volere continuare l'attività produttiva.

I ripetuti tentativi compiuti dal comitato di fabbrica e dai sindacati al fine di trovare una soluzione positiva non sono si-

nora approdati a risultati soddisfacenti e tali da garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i dipendenti.

L'interrogante, nel far presente di avere già denunciato la precaria situazione del lanificio Pria nell'interrogazione presentata il 17 maggio 1975, chiede di sapere altresì in quale modo intendano intervenire al fine di favorire e promuovere misure che sbloccino la grave situazione assicurando la difesa del posto di lavoro a tutti i lavoratori interessati. (4-13913)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile, grottesco abuso compiuto dal rettore della università di Perugia, onorevole Ermini, il quale ha sospeso da ogni atto di carriera scolastica (esami, tesi di laurea, ecc.) e da ogni assistenza amministrativa tutti i trecentocinquanta studenti greci iscritti a quella università. Il tutto fino all'avvenuto risarcimento del danno arrecato ad alcuni muri delle facoltà di scienze politiche e di economia e commercio, deturpate da scritte di chiara marca fascista in lingua greca.

« Tali scritte, chiaramente opera della sparuta minoranza di studenti neo-fascisti greci, e corredate del simbolo di "Ordine Nuovo", verranno cancellate a cura di una impresa cui il rettore con proprio decreto ha commissionato l'opera di tinteggiatura a nuovo delle pareti interessate.

« Ma l'aspetto più ridicolo e grottesco dell'incredibile vicenda sta nel fatto che tutti gli studenti greci vengono ritenuti responsabili solidalmente, ed in parti uguali, del danno arrecato da un gruppetto ben individuato di estremisti legati al regime dei colonnelli.

« Se l'inaudito e discriminatorio decreto rettorale del 13 giugno 1975 trovasse pratica attuazione, gli studenti greci ne subirebbero gravi danni nel loro curriculum universitario (salto della sessione estiva degli esami, superamento dei limiti di durata dei corsi e quindi conseguente obbligo di far ritorno in patria per adempiere gli obblighi di leva, e così via).

« Si chiede pertanto se il Ministro ritenga di dover immediatamente intervenire per revocare una così grave misura discriminatoria, ed in ogni caso per evitare che la intera comunità degli studenti ellenici sia chiamata a pagare per il comportamento provocatorio di alcuni estremisti di destra.

(3-03646)

« MANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere cosa intende fare di fronte alla gravissima situazione dell'ordine pubblico nella città di Bergamo, ormai teatro di ogni tipo di vio-

lenza e da troppo tempo abbandonata dalle autorità agli arbitri e ai soprusi degli ultra di sinistra.

« Gli interroganti fanno riferimento specifico ad almeno una decina di interrogazioni parlamentari presentate in questo ultimo anno 1975 su tale situazione, sugli assalti e devastazioni operati contro la sede del MSI-DN di Bergamo, contro giornali, aziende: manifestazioni non autorizzate, e per ultimo a quanto denunciato per le violenze del mese di aprile e quanto contenuto nella lettera dell'onorevole Tremaglia al Ministro dell'interno del 9 giugno 1975.

« Gli interroganti domandano perché il Ministro non ha mai risposto e soprattutto non ha mai provveduto, permettendo così agli impuniti fuorilegge della sinistra di continuare nei loro atti delinquenziali sino a bivaccare con le tende "di presidio" nel centro e invadere il 19 giugno 1975 il palazzo del comune issando la bandiera rossa e scatenando la battaglia del 20 giugno che ha impegnato duramente, con feriti, per più di otto ore di guerriglia urbana polizia, carabinieri e vigili urbani, che erano stati notevolmente rinforzati.

« Durante gli incidenti gli ultra di sinistra, hanno compiuto una infinità di reati, mascherati lanciavano sassi e bulloni, hanno infranto decine di vetrine del comune e di negozi devastandoli e rubando quanto vi trovavano, incendiando macchine, disselciando strade, colpendo e danneggiando quanto incontravano, fra cui le vetrine dell'*Eco di Bergamo* dove bastonavano il direttore.

« Gli interroganti chiedono una volta per sempre al Ministro di stabilire le responsabilità remote e recenti sui cedimenti sino ad ora avvenuti da parte dell'autorità e sui fatti e sulle condizioni in cui si trova Bergamo e di intervenire sul serio, di riportare l'ordine, di far rispettare la legge, a tutti i costi, e pertanto di disporre in città la permanenza di rinforzi di polizia, che soli, allo stato delle cose, possono scoprire e stroncare alle radici i covi, che esistono, della delinquenza politica, che ha una unica matrice, quella dell'ultrasinistra, e che soli, agenti e carabinieri, possono reprimere ogni altro tentativo e ogni reato e dare finalmente così tranquillità e sicurezza ai bergamaschi ormai stanchi del teppismo e della violenza.

(3-03647) « TREMAGLIA, BOLLATI, SERVELLO, TASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere:

per quali motivi l'assemblea degli azionisti Terni, tra i quali l'IRI-Finsider detiene la maggioranza assoluta, aveva approvato il 28 aprile 1975 all'unanimità il bilancio 1974 e aveva riconfermato il consiglio di amministrazione, se la situazione aziendale presentava le anomalie denunciate poi dalla Finsider in sede di comitato di presidenza IRI pochi giorni dopo;

se è vero che fin dal gennaio del corrente anno 1975 la direzione della Terni aveva riassunto in un documento varie considerazioni e proposte per il risanamento economico dell'azienda, più volte esposte inutilmente in precedenza, e se tale documento, a cui non sembra sia stata data una risposta, sia stato portato a conoscenza del comitato di presidenza dell'IRI;

se è vero che, mentre la direzione aziendale proponeva un programma di rilancio della Terni nelle attività elettronucleari, l'IRI-Finsider, con una visione estremamente riduttiva, ha sempre cercato di evitare ogni impegno in questa direzione, tant'è che gli investimenti effettuati in questa attività sono stati ottenuti solo dopo defatiganti trattative tra l'azienda e la capogruppo e quasi sempre a prezzo di agitazioni e lotte sindacali;

se è vero che l'inserimento nelle attività nucleari della società Terni non ha trovato nel gruppo alcun sostegno fino al punto che a tutt'oggi la Terni ha dovuto cercare gli ordini per la sua divisione caldareria all'estero, addirittura in gruppi differenti da quelli con i quali l'IRI ha accordi di licenza, mentre la Finmeccanica ha passato gli ordini alla Breda in contrasto con i precedenti accordi del gruppo aziendale IRI nucleari (GAIN);

se è vero che la debolezza della struttura finanziaria della Terni è una causa preponderante dell'attuale grave crisi economica aziendale, tant'è che se la Terni si fosse potuta autofinanziare con gli indennizzi elettrici, il bilancio aziendale si presenterebbe in attivo;

se è vero che tali indennizzi vennero incorporati dalla Finsider non appena il dottor Osti assunse la direzione generale della Terni e se tale intendimento gli fu taciuto al momento in cui lasciò la direzione generale dell'Italsider di Genova;

se è vero che per i finanziamenti concessi dalla Finsider sono stati applicati tassi più elevati di quelli del mercato bancario fino al punto che nel 1974 il tasso Finsider nella media dell'anno ha raggiunto il 19 per cento, portando gli oneri finanziari dell'azienda a circa 30 miliardi su un fatturato di poco più di 150 miliardi;

se è vero che i nuovi impianti siderurgici erano stati commissionati, chiavi in mano, ad altra consociata del gruppo IRI-Finsider, la quale ha ritardato le consegne di oltre dodici mesi; e se è vero che detto ritardo ha impedito all'azienda di trarre vantaggio della favorevole congiuntura siderurgica per il 1974;

se risulta che esistano nel mondo società produttrici di grossi getti e fucinati che abbiano risultati economici positivi in questi settori o se invece tali attività non vengano valutate per l'apporto strategico che forniscono all'industria meccanica pesante ed elettronucleare.

« Poiché sembra assurdo agli interroganti che si ritenga che i problemi Terni possano essere risolti unicamente con la sostituzione del vertice aziendale, si chiede quali siano i programmi che l'IRI-Finsider, responsabile del coordinamento tecnico e finanziario delle aziende, ha predisposto per risolvere i problemi della Terni in modo da ottenere quei risultati economici del cui mancato conseguimento è stata fatta colpa alla passata gestione; quali siano, infine, i programmi per l'assetto del vertice Finsider, tenuto conto che il dottor Capanna raggiunge nei primissimi giorni di luglio 1975 il limite previsto di 65 anni di età per le cariche operative (e quindi non può essere confermato amministratore delegato della Finsider), considerate anche la difficile crisi del settore e le urgenti decisioni sui nuovi programmi impiantistici che comportano responsabilità di lungo termine.

(3-03648)

« GIOLITTI, MANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e degli affari esteri, per sapere se ritengano di dover intervenire con urgenza e con opportune iniziative, affinché da parte della direzione IRT Imperial (A.E.G.-Telefunken) si receda dalla condotta apertamente ricattatoria nei confronti dei lavoratori della So-

cietà e del Governo espressasi con l'intenzione di licenziare mille lavoratori e persino di liquidare la società stessa se da parte dello Stato italiano non verranno decisi interventi finanziari e di sostegno all'attuale gestione.

« Si premette che tale linea trova conferma in un *memorandum* della direzione aziendale, con cui si propongono, come base per una ipotesi di continuazione dell'attività produttiva, le seguenti misure:

a) sospensione di mille dipendenti sino alla data in cui l'azienda sarà economicamente in grado di riassumerli, riassunzione comunque subordinata alle trasmissioni televisive a colori;

b) assegnazione di commesse da parte della azienda delle poste, del Ministero della difesa, ecc. ecc.;

c) partecipazione di terzi nella società;

d) concreto aiuto nelle operazioni di ristrutturazione della produzione.

« Tenuto conto:

1) che tali richieste sono in armonia con la linea della Casa madre tedesca, quando non decise direttamente dalla stessa;

2) che sin dal 24 febbraio 1975 mille lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni;

3) che da parte della direzione aziendale si richiedono ora mille licenziamenti;

4) che la linea intrapresa dalla A.E.G.-Telefunken è sempre stata quella di impedire uno sviluppo produttivo che non fosse quello di un ruolo subalterno, cioè di azienda di montaggio di parti staccate inviate dalla Repubblica federale tedesca e che questi criteri sono stati estesi anche alle linee di montaggio, ai macchinari ecc., per cui nessun vantaggio hanno tratto le nostre industrie dalla produzione FIR-Imperial,

gli interroganti - ritenendo che tale linea sia contraria con gli interessi non solo dei lavoratori ma altresì con le finalità sociali a cui le attività produttive devono essere orientate, così come prescritto dalla nostra Costituzione; mentre sollecitano la convocazione delle parti al Ministero del lavoro e dell'industria, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali - chiedono di conoscere quali iniziative intendono intraprendere i Ministri interessati nei confronti della FIR-Imperial e delle competenti autorità tedesche al fine di indurre la direzione azien-

dale a un confronto costruttivo e corretto con le rappresentanze dei lavoratori e tale da consentire il superamento delle attuali difficoltà nel mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

(3-03649) « BALDASSARI, ZOPPETTI, MILANI, VENEGONI, BACCALINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere - in relazione alla notizia apparsa sul *Corriere della sera* del 19 giugno 1975 ed alla dichiarazione, ivi riportata, del pretore Gianfranco Amendola, coordinatore del Gruppo Ambiente, secondo cui sarebbero stati sospesi - sotto il profilo della pericolosità per la salute - la produzione, la commercializzazione e l'uso delle bioproteine da paraffina già autorizzati con decreto ottenuto dall'ANIC nel 1972 -:

se tale notizia, filtrata attraverso fonti non ufficiali, risponde a verità;

se effettivamente, come sembra, il Consiglio superiore di sanità si è espresso affermativamente sulla pericolosità, per l'uomo, del consumo di carni di animali alimentati con bioproteine confermando quanto era stato prospettato dal Gruppo Ambiente in diversi convegni tenuti a Roma, Reggio Calabria e Napoli;

se, data la accertata pericolosità per la salute, come divulgato dal pretore Amendola, delle carni di animali alimentati con bioproteine, i Ministri interessati hanno preso cautelativi provvedimenti, o quali intendono prendere a tutela della salute dei cittadini, per sospendere con urgenza l'importazione di carne da quei paesi dove vengono prodotte ed usate bioproteine da petrolio per l'alimentazione animale (bovini, polli, suini) come Francia (Laverà 30.000 tonnellate), Inghilterra (Grangemouth 4.000 tonnellate), i paesi dell'est (Russia 70.000 tonnellate che entro il 1976 saranno 240.000 tonnellate, Romania in costruzione 60.000 tonnellate);

se il Governo, sempre posta l'accertata pericolosità delle bioproteine e delle carni di animali con esse alimentati - oltre al divieto di importazione, che si impone come un responsabile atto di ufficio cautelativo e che non può essere omesso, a tutela della salute pubblica, nel momento in cui si vieta in Italia l'uso del prodotto - non intenda promuovere in sede CEE analoghe

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1975

decisioni dirette a sospendere la produzione, la commercializzazione e l'uso di bioproteine da petrolio tutto ciò essendo chiaro che, diversamente, ogni interno provvedimento sarebbe vano ed inutile, valido soltanto a favorire la speculazione di operatori ed allevatori stranieri;

quali altri provvedimenti e cautele oltre la necessaria sospensione dell'importazione e una unitaria regolamentazione CEE i Ministri interrogati intendono prendere a salvaguardia della salute delle famiglie italiane, della nostra zootecnia e della economia nazionale;

come mai gli accertamenti che hanno indotto il Consiglio superiore di sanità a chiedere la sospensione dell'uso delle bioproteine, perché pericolose per la salute, non sono state fatte prima della concessione del decreto all'ANIC (1972) e si siano lasciati trascorrere tre anni consentendo frattanto l'importazione di carni, senza le necessarie precauzioni per accertare se provenienti da animali alimentati con bioproteine.

(3-03650) « PELLICANI MICHELE, LENOCI, COLUCCI, MARIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato per conoscere per quali ragioni non si sia a tutt'oggi disposto con la dovuta tempestività l'incontro sollecitato dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale per trovare una adeguata soluzione alla crisi in corso presso l'azienda di abbigliamento WBS, operante nel nucleo industriale di Rieti, ove la proprietà da due mesi non corrisponde il salario e la produzione va arrestandosi rischiando di privare dell'occupazione 150 lavoratrici.

« L'interrogante chiede altresì che si predispongano opportuni interventi che consentano la ripresa produttiva dell'azienda la cui attuale congiuntura si ritiene che debba addebitarsi alla cattiva gestione e non già a crisi di mercato.

(3-03651)

« COCCIA ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'orientamento del Governo circa la copertura dei posti vacanti al Consiglio di Stato.

« Se ritenga che il Governo debba rinunciare alla nomina di nuovi consiglieri di Stato estranei al personale dell'istituto per sottolineare il carattere di organo di giustizia amministrativa del Consiglio.

(2-00658)

« CARUSO, MALAGUGINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere il giudizio del Governo sulle conseguenze dell'indiscriminato aumento delle tariffe telefoniche attuato dal 1° aprile 1975 che ha colpito le categorie di utenza economicamente più deboli.

« In particolare si chiede se il Governo intenda revocare l'assurdo vessatorio balzello del minimo di traffico garantito secondo il quale l'utente è tenuto all'esborso anche non usufruendo dell'apparecchio telefonico e se ritenga possibile una rettifica delle tariffe previste per il contributo d'impianto e per le conversazioni interurbane con particolare riferimento alle condizioni economiche, alle necessità sociali e all'uso del servizio telefonico come strumento di lavoro di talune categorie di lavoratori autonomi.

« Poiché le giustificazioni addotte all'atto dell'imposizione delle nuove tariffe appaiono rispondere più alla ben nota logica aziendalistica della SIP che non ai principi ispiratori di un servizio pubblico, gli interpellanti invitano il Governo a riesaminare il problema e a rendere noti i programmi di investimento nel settore in relazione anche alle preoccupazioni per il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende fornitrici.

(2-00659)

« CABRAS, BOFFARDI INES, BORRA, PISICCHIO ».